

*VANNI PIRAS*

**NOTE SULLA LEGISLAZIONE PENALE  
NELLA SARDEGNA MEDIEVALE**



A.D. MDLXII

**ARCHIVIO STORICO E GIURIDICO SARDO DI SASSARI**

**SASSARI 2011**

**N. 16**

**(NUOVA SERIE)**

**dell'Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari**

Reg. Trib. di Sassari n. 111 del 26.1.1974

## SOMMARIO

### PREMESSA

<b>Il sistema delle pene nell'alto medioevo</b>	<b>5</b>
---	----------

### PARTE PRIMA

#### STATUTI SASSARESI

<b>1. Cenni storici introduttivi</b>	<b>11</b>
<b>2. La forma degli statuti</b>	<b>13</b>
<b>3. La datazione</b>	<b>16</b>
<b>4. Il diritto penale negli statuti. Loro divisione</b>	<b>18</b>

### PARTE SECONDA

#### REATO E PENA NEGLI STATUTI DELLA CITTÀ DI SASSARI NELLA SISTEMATICA ATTUALE

<b>1. Titolo I - Della legge penale</b>	<b>21</b>
<b>2. Titolo II - Delle pene</b>	<b>27</b>
<b>3. Titolo III - Del reato</b>	<b>42</b>

### PARTE TERZA

#### STATUTI SASSARESI E CARTA DE LOGU A CONFRONTO

<b>1. Premessa. Il diritto penale sardo</b>	<b>49</b>
<b>2. Aspetti generali. Il sistema delle pene</b>	<b>56</b>
<b>3. I reati e le relative pene a confronto</b>	<b>70</b>

<b>CONCLUSIONI</b>	<b>79</b>
--------------------	-----------

<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>83</b>
---------------------	-----------



## **PREMESSA**

### **Il sistema delle pene nell'alto medioevo**

Due sentimenti innati nell'uomo costituiscono la base del diritto penale nella prima età di ogni popolo, il sentimento della vendetta e quello dell'espiazione. Il primo dipende dalla parte inferiore dell'uomo che si risente dell'offesa arrecatagli, il secondo dalla morale e dalla fede religiosa.

Entrambi trovarono la loro sanzione nella società patriarcale dove l'individuo vedeva protetti i propri diritti e la propria persona. La famiglia realizzava questa protezione, prendendosi in carico il compito di vendicare i torti che ciascuno subiva, con la forza di tutto il gruppo e per mezzo della guerra privata. Per tale motivo, il primitivo diritto penale, era un diritto privato e privata era pure la punizione nella quale prevaleva il carattere del risarcimento<sup>1</sup>. Col tempo, con l'unione delle diverse famiglie, si passò dalla società patriarcale a quella civile, con il relativo passaggio del compito di assicurare i diritti dei singoli. Solo per gli avvenimenti che contenevano un pericolo per la società, si applicava la vendetta sociale, per gli altri, invece, veniva erogata una pena che, per la natura e l'obbiettivo dell'azione cui era comminata, dovette necessariamente essere pena pubblica<sup>2</sup>. Tuttavia,

---

<sup>1</sup> Vedi sul tema: Diurni, *Pena privata* (Diritto intermedio), in "Enciclopedia del diritto" XXXII (1982), pag. 740 ss.; Pertile, *Diritto Italiano*, V, parte III, Bologna 1966, pag. 20 ss.

<sup>2</sup> Nei popoli germanici, per le offese dei singoli, si applicava la vendetta dell'individuo o della sua famiglia, vendetta che prendeva il nome di faida. Solo i delitti contro lo Stato venivano perseguiti e puniti dall'autorità pubblica; gli altri delitti, invece, erano lasciati ai privati, i quali peraltro, potevano

sentendosi sempre più il valore della pace e l'ampiezza del dovere sociale, lo stato affermò con proprie sanzioni l'uso delle composizioni, obbligando gli offensori a soddisfarle e gli offesi ad accettarle, rinunciando alla vendetta, per sostituirvi invece un regolare procedimento dinnanzi ai tribunali.

Le composizioni avevano dapprima un carattere sostanzialmente privato, successivamente, acquisirono l'aspetto proprio delle pene imposte dalla pubblica autorità che, dopo averle rese obbligatorie, fissava una somma di denaro togliendone la determinazione all'accordo delle parti. Ne consegue che le pene divennero, quindi, pecuniarie, per cui se il reo non aveva di che soddisfarle, venivano convertite in castigo corporale. La vendetta privata era, perciò, un male che doveva essere eliminato.

Venendo alla Sardegna, negli Statuti sassaresi, una delle prime normative sarde a noi pervenute, era previsto solo un caso di vendetta privata, ma consisteva unicamente nel perdono dei parenti di chi fosse morto a causa di ferite causate da un minore di quattordici anni<sup>3</sup>. Nel libro II, era prevista una norma, conte-

---

rinunciare alla vendetta e ricorrere alla via giudiziale. Con la dominazione romana, persistette ancora la vendetta privata, quale fondamento del diritto penale per le azioni rivolte contro privati, anche se si cercò di porre dei limiti a quella barbara maniera di ottenere giustizia. Successivamente Carlo Magno, volle togliere questa brutale costumanza, punendo l'omicidio, commesso per vendetta, ed autorizzando il reo ad offrire la composizione, costringendo entrambe le parti ad accettare la pena determinata dalla legge. Ma la vendetta privata era abitudine così antica nei popoli germanici, che anche il Principe non riuscì ad evitarla del tutto, anzi riprese maggior vigore nei disordini che succedettero al tramonto dei Carolingi.

<sup>3</sup> Faremo riferimento all'edizione del Finzi, *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, in *Archivio storico sardo*, Cagliari 1911. St. sass., III, 3, "De cussos qui ferin": "... *Salvu qui pro ferita facta dave theracu, qui non averet XIII annos, non se intendat malefitiu, et issa potestate non fathat processu alcunu contra issu ...*".

nuta nel capitolo XXXVI<sup>4</sup>, dove si faceva riferimento alla pace: si trattava di una disposizione di tipo negativo, nel senso che veniva stabilita una condanna al quadruplo dei danni causati a carico di chi rompeva un patto di pacificazione volontariamente stipulato. L'eventuale rottura della pace era considerata un *crimen*, per cui il magistrato riacquistava la piena potestà punitiva, colpendo in tal caso il responsabile della rottura della pace con pena pubblica, generalmente di tipo afflittivo<sup>5</sup>.

Vero è che queste tregue, invece di diminuire i mali a volte li aumentavano, con la conseguenza che la parte che si abbandonava alla fede ricevuta e, chi viveva senza sospetti e difese, era la più esposta agli insulti dell'altra parte. Per eliminare tali inconvenienti si abolì, col tempo, questa necessità di concludere la tregua e, al suo posto venne introdotta la possibilità per l'interessato di ottenere guarentigie in pegni e ipoteche. I Comuni, in questa lotta contro la vendetta privata, erano coadiuvati dalle corporazioni delle arti, che collaboravano col magistrato al

---

<sup>4</sup> St. sass., II, 36, “*De non rumper pache*”: “... *ordinamus qui qualunque persone, sa quale ad boca sua pache aet fagher, et osca cussa aet rumper, siat condemnatu dave sa potyestate in battor [vias] tantu de cussu malefitiu, su quale aet facher.*”.

<sup>5</sup> L'esempio ci viene offerto da una fonte pisana, il *Breve pisani communis del 1286*, in cui solo nel capitolo 56 del libro terzo, era prevista una mitigazione della pena edittale nel caso che interveniva la pace privata, ma era prevista anche in tema di omicidio al cap. 8; il cap. 25 stabiliva, infine la rottura della pace comportava una punizione patrimoniale e fisica (“*su auere et persona*”), rimessa all'arbitrio del magistrato. Si tenga conto, che nella successiva Carta de Logu, al Cap. IX, fu introdotta per la prima volta la disciplina della pace privata, pur se limitata ai soli reati di lesione personale, con la previsione della condanna limitatamente ad un quarto della pena edittale. Per la problematica relativa alle paci private vedi: Padoa Schioppa, *Delitto e pace privata nel diritto lombardo: prime note*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*, in Atti del convegno di Varenna 12-15 giugno 1979, p. 557 ss.; Diurni, *Vendetta privata in Dante*, in *Enciclopedia dantesca*, IV, Roma 1977, pag. 915 ss.

fine di impedirla<sup>6</sup>.

Risulta evidente che lo scopo della pena fu, originariamente, la vendetta da parte degli offesi; in seguito, con le prime leggi scritte, venne assicurata a tutti la soddisfazione dell'interesse privato e, infine, la pena acquistò un fine di ordine superiore, legato alla necessità d'una punizione nell'interesse sociale, alla quale il colpevole non poteva sottrarsi.

Nell'esaminare il diritto penale dell'Isola attraverso le disposizioni contenute negli Statuti Sassaresi, sui quali soffermeremo principalmente la nostra attenzione, e nella Carta de Logu di Eleonora d'Arborea, che esamineremo confrontandola con gli Statuti, dobbiamo constatare di non avere elementi sufficienti, considerata la scarsità di documenti, per avere un quadro completo di tutte le forme criminose che imperversavano in Sardegna e per dimostrare in quale modo la coscienza morale e giuridica dei sardi reagì al fenomeno. Si può affermare che il diritto penale raggiunse in quel tempo forme talmente evolute che esso, come

---

<sup>6</sup> La vendetta si esercitava fino *ab antico* dall'offeso e da tutta la sua famiglia, contro l'offensore e la sua famiglia. Nel concetto di famiglia erano compresi anche i parenti legittimi; questa pratica risaliva al tempo dei longobardi e continuò ancora all'età dei comuni (*Statuti Florent.*, III, 121). L'obbligo della vendetta incombeva anche ai signori e ai vassalli, ma fra tutti l'obbligato principale era il parente più prossimo dell'offeso. I Comuni, nei quali la privata vendetta procurava guasti gravissimi, presero provvedimenti, emanando leggi che stabilivano pene tanto più gravi quanto maggiore era il numero di coloro che vi avevano aderito. Gli offesi si sentivano tutelati dal maggior rigore delle pene e i signori non trovarono più bande di sgherri da assoldare alle loro vendette. Per i reati privati, quali furti, omicidi, ferimenti, le leggi applicarono un sistema di pubblica repressione rappresentato dalle composizioni, che limitavano la vendetta e la pena corporale ed davano nel contempo sanzione e riparazione del danno. La vendetta fu limitata a funzione sussidiaria, in quanto l'offeso doveva prima rivolgersi al tribunale che condannava il reo a pagare la composizione, solo in caso di rifiuto di questo, l'offeso e la sua famiglia venivano autorizzati ad esercitare la faida, ed il reo veniva, di conseguenza, privato di ogni diritto. Per un maggiore approfondimento, vedi Salvioli, *Storia del diritto Italiano*, parte IV, Torino 1921, pag. 688 ss.

in queste pagine cercheremo di dimostrare, nulla ebbe ad invidiare alle normative penali vigenti nell'Italia continentale; e questa favorevole impressione si ricava sia esaminandolo nelle sue linee generali, sia nella particolareggiata trattazione con cui furono analizzati i singoli reati.



## **PARTE PRIMA**

### **STATUTI SASSARESI**

#### **1. Cenni storici introduttivi**

Per poter parlare degli Statuti della Repubblica di Sassari, è opportuno ricercare, anche se brevemente dato il diverso carattere della trattazione, sia il tempo della loro introduzione, sia la loro forma, sia la fonte alla quale i compilatori attinsero. Intorno alle origini degli statuti due sono le principali e contrastanti tesi, quelle sostenute dal Tola e dal Satta-Branca.

Il primo<sup>7</sup> considera le consuetudini del popolo sassarese (ricordate nella convenzione del 24 marzo 1294 tra Sassari e Genova) come un antecedente dello statuto, consuetudini messe in forma scritta, sul finire del secolo XIII.

Il Tola quindi ritiene che l'uso, antecedente della compilazione scritta in ogni libera città italiana, e quindi anche a Sassari, causò la dispersione e le alterazioni cui potevano andare soggette le consuetudini, nonché la contrarietà e l'incertezza dei giudici basate su di esse, non poterono che convincere i comuni ad un'opera di raccolta e di sistemazione per cui, trasformati in diritto scritto, trovarono nei codici compendio ed ordine.

Il Satta-Branca<sup>8</sup> non cede a tale supposizione, anzi contesta

---

<sup>7</sup> Tola, *Codice della Repubblica di Sassari*, Introduzione, Cagliari 1850, pag. XII.

<sup>8</sup> Satta-Branca, *Il comune di Sassari nei secoli XIII e XIV*, Roma 1885, pag. 52.

tale tesi in quanto non è confortata da alcuna prova ed è priva di fondamento l'asserzione che prima del secolo XIII non vi fossero statuti scritti, ribadendo la loro esistenza nel secolo XII e che la stessa convenzione del 1294 è la prova che prima del 1316 esistevano altre leggi scritte presso il comune di Sassari. Né ritiene inoltre che abbia valore l'interpretazione data dal Tola alle parole "*constitutiones et consuetudines*" interpretate da quest'ultimo come diritto puramente consuetudinario: i termini di "*capitula et constitutiones*" non furono usati soltanto per significare tradizioni orali, ma essi sono propri di leggi scritte ed ordinatamente raccolte così come lo dimostra il preambolo agli statuti di Sassari, che così suona, "*haec sunt capitula, statuta et ordinamenta etc. ...*". Il Satta-Branca conclude dicendo che nulla di certo è dato circa le origini degli Statuti di Sassari, ma è certo che le affermazioni del Tola sono assai arbitrarie.

Sul tema intervenne Antonio Era<sup>9</sup> che rileva come ai primi anni del XII secolo i giudici sardi (turritano ed arboreense) giudicavano i forestieri rispettivamente "*secundum usus Sardiniae terre*"<sup>10</sup> e "*secundum leges romana et bonos usus*"<sup>11</sup>, per cui ne conseguiva l'assenza di una normativa scritta e la vigenza di un diritto consuetudinario che venne in seguito ravasato nello scritto con il sorgere delle legislazioni locali. Secondo l'Era, infatti, gli Statuti di Sassari, pur non rappresentando una pedissequa trascrizione degli usi locali, ne raccolsero sicuramente la tradizione.

---

<sup>9</sup> Era, *Le "carte de logu"*, Sassari 1960, pagg. 6-7 e nota 10 ivi.

<sup>10</sup> Tola, *op. cit.*, I, c. LX, pagg. 206-207, impegno che il giudice turritano assumena nei confronti dei cittadini pisani.

<sup>11</sup> Tola, *op. cit.*, I, c. CXIX, pag. 269, impegno che il giudice arboreense disponeva nei confronti dei cittadini genovesi.

## 2. La forma degli statuti

Pareri ed opinioni discordi dividono altresì i due autori in relazione alla forma degli statuti. Antecedente in ordine di tempo a quella del Tola è la tesi del Manno per cui “il codice ha la data del 1316, anno in cui esso fu pubblicato essendo podestà in Sassari Cavallino de Honestis: i due esemplari doveansi serbare per un uso pubblico, uno in volgare sardo, l'altro voltato in latino”. Il Tola abbraccerà successivamente tale convincimento<sup>12</sup>.

Il codice, infatti, sarebbe stato compilato in due esemplari, l'uno in sardo, l'altro in latino. Per il Tola uno dei principali pregi degli statuti è la lingua sarda in cui “originariamente essi furono scritti: lingua sarda da intendersi per logudorese, non invece per altri dialetti”.

Su questo aspetto il Tola si dilunga dicendo che nessuno stupore deve derivare da ciò, in quanto il logudorese veniva considerato in quei tempi come il linguaggio aulico, illustre, l'unica lingua parlata dei 50 anni di governo repubblicano nelle corone dei savi, nei consigli degli anziani del popolo, nelle aule patrizie. Il sassarese invece nient'altro era che il dialetto del volgo che, corrotto l'aulico con storpiature, con vocaboli plebei, con complesse costruzioni e con difettose pronunzie, non serviva che al volgo stesso, né veniva adoperato mai nelle adunanze, negli atti, nelle scritture pubbliche o private, in quanto linguaggio prettamente plateale e che perciò non poteva avere vocaboli fissi per esatte designazioni scientifiche.

Il Satta-Branca<sup>13</sup> fu il primo a combattere l'opinione del Tola

---

<sup>12</sup> Tola, *op. cit.*, Introduzione, pag. XIII.

<sup>13</sup> Satta-Branca., *op. cit.*, pag. 54 e ss.

e, in maniera chiara, dimostrò gli errori di interpretazione in cui questi era caduto, attraverso l'analisi del capitolo 5 del libro I degli statuti. L'opinione del Satta-Branca, venne seguita da molti illustri studiosi successivi quali il Guarnerio, il Costa, ma non pochi continuarono a ritenere gli statuti sassaresi come originariamente stesi in lingua sarda. In particolare il Satta-Branca sostiene che il Tola sia stato tratto in inganno dalla migliore conservazione del codice in lingua sarda, e dal fatto di ritenere che il codice redatto in sardo dovesse esser custodito gelosamente nell'archivio del comune, quello latino invece da un privato. Da tale considerazione il Tola avrebbe tratto l'erronea conclusione che il sardo e non il latino fosse la lingua non ufficiale degli atti solenni.

La paleografia sia nel diritto, sia nella letteratura, non di rado si fa assistere da documenti che, pur non essendo che copie, si conservano e giungono tramandati ai posteri più spesso degli originari veri e propri. Inoltre il latino a Sassari, come in quasi tutte le città d'Italia, veniva usato per gli atti pubblici; nel nostro caso in particolare è in latino che fu scritta la sentenza del podestà di Sassari Badia di Sigismondi nell'anno 1283; così pure in latino la convenzione già ricordata tra Sassari e Genova del 1294; né alcun documento del tempo della repubblica ci è giunto scritto in sardo. Infatti, com'era possibile che nelle adunanze del consiglio degli anziani si potesse usare l'idioma sardo-volgare se i podestà pisani o genovesi, che le presiedevano non capivano il sardo, nè avrebbero potuto impararlo cambiando carica ogni anno? Riferendosi nuovamente al capitolo 5 del libro I che dice: "*capitula comunis scribantur et autenticentur in duo bus libris, unus quorum semper maneat in curia comuni set alius apud idoneam personam in custodia*", il Satta-Branca deduce che gli esemplari non erano due ma bensì tre, due in latino, il terzo in sardo, e

quest'ultimo ed uno dei primi venivano sempre conservati, non nell'archivio, ma nella curia del comune, mentre l'altro esemplare in latino veniva affidato ad un privato.

Il codice scritto in sardo, secondo il Satta-Branca ed il Costa, nient'altro era se non una traduzione, una volgarizzazione del testo latino. La necessità richiedeva ciò: il volgo, infatti, poteva in tal modo intendere meglio il senso e la portata delle norme e degli Statuti. Né un simile sistema vigeva solo a Sassari; in molte altre città d'Italia venivano prescritti modi simili a questo per agevolare la cognizione e l'interpretazione della legge da parte del popolo. È sintomatico che il citato capitolo 5 così prosegue: “*et etiam ut intelligentur ab omnibus personis, scribatur liber unus capitulorum in vulvarie maneat semper in curia Comunis*”. Ritengo, conseguentemente, la tesi del Satta-Branca la più accettabile e che pertanto tre debbano ritenersi gli esemplari degli Statuti; due in latino (prima parte del capitolo 5), uno in sardo volgare (ultima parte del capitolo 5).

### 3. La datazione

Anche sulla datazione degli Statuti abbiamo un contrasto tra Tola, Satta-Branca e Costa. Il primo, infatti, alla stregua del Manno, afferma che per certo gli Statuti furono pubblicati sotto la podestaria di Cavallino de Honestis nel 1316 “*nobili viri domini cavallini de honestis, segum dottoris, potestatis Sassari*”<sup>14</sup>.

Il Satta-Branca, dopo essersi dilungato in una chiara dissertazione intorno al diritto sassarese anteriore agli Statuti, giunge alla conclusione<sup>15</sup> che il codice fu promulgato, è vero, nel 1316, ma osserva che esso non sia già una codificazione di getto, ma una riproduzione, se non altro parziale, di altre leggi già esistenti dal 1283. Queste leggi naturalmente avevano subito modificazioni ed alterazioni tanto nella veste originaria quanto per successivi mutamenti introdotti nell’organizzazione comunale e per i nuovi bisogni della vita civile, quanto soprattutto con il variare della vita politica.

Il Costa, poi, si oppone alla data fissata dal Tola, dal Manno e confermata anche dal Satta-Branca. Egli ritiene piuttosto che, al tempo di Cavallino de Honestis, gli Statuti, già scritti in latino, vennero tradotti in sardo volgare (*in vulgari*); ma l’anzidetto podestà ne promosse e ne effettuò la promulgazione, di cui il codice non parla affatto. Con una sottile osservazione paleografica il Costa confuta poi una parola dell’introduzione latina al codice sardo, che dal Tola venne erroneamente intesa per “promulgati” mentre, da un attento esame esso è da intendere che suoni invece “*in vulgari*”: su questa basa la sua asserzione, così come il Tola la basò sull’altra lettura.

<sup>14</sup> Tola, *op. cit.*, Introduzione, pag. XIII.

<sup>15</sup> Satta-Branca, *op. cit.*, pag. 61.

Dalle diverse tesi esposte si può dedurre che il diritto a Sassari avesse avuto altre precedenti manifestazioni ed è logico che, in proseguo di tempo, da queste si sia giunti alla codificazione. Il 1316 è da considerare come l'anno in cui gli Statuti vennero volgarizzati e non già come l'anno in cui furono originariamente scritti; appare plausibile quindi che in tale anno essi furono anche "*scripta*" ed è probabile che mentre si provvedesse a tradurli si poté sentire anche la necessità di ritoccarli<sup>16</sup>.

Quanto alle fonti, una gran parte delle leggi sassaresi rivelano un'origine pisana, la cui ingerenza nel nostro comune cessò soltanto nel 1288 con il trattato stipulato tra Pisa e Genova. Diverse norme sono poi da ricondursi alla convenzione tra Sassari e il comune di Genova più volte citato. Un pregio veramente notevole degli Statuti è quello di riallacciarsi alle memorie del diritto romano la cui influenza era veramente sentita in Sardegna dove la dominazione del diritto barbarico non poté estendersi nè rafforzarsi.

---

<sup>16</sup> Sulla datazione degli Statuti, vedi, da ultimo, D'Arienzo, Gli Statuti sassaresi e il problema della loro datazione, in Gli Statuti Sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna, a cura di Antonello Mattone e Marco Tangheroni, Sassari, 1986, pag. 107 e ss.

#### **4. Il diritto penale negli statuti. Loro divisione**

Il diritto penale, quale ci appare nel codice della repubblica di Sassari, è senz'altro successivo alla fissazione delle leggi che posero la prima base del comune stesso, e a quella delle leggi civili che a questa ultima fecero immediatamente seguito. Per quanto ciò non possa esser provato con argomenti certi, una logica supposizione conforta e dà autorità a questa tesi: non possiamo cioè considerare il comune una città nella quale le norme disciplinanti la sua struttura politica non precedettero le altre disposizioni legislative.

Ben più razionale e più consono allo spirito di un organismo politico è il supporre che esso, non appena formatosi, abbia regolato e disciplinato le sue strutture con leggi che oggi potremmo definire istituzionali.

Come prima legge è certo che essa fu il breve del capo del comune, ad essa faceva seguito il giuramento di tutto il popolo: nel nostro comune, almeno dal 1272 anno in cui era podestà Arrigo da Caprona, dovettero esistere leggi "istituzionali" regolanti il nuovo stato ed il nuovo ufficio.

A queste seguirono poi le leggi civili, mentre le penali trovarono fissazione tra le une e le altre. Quanto alla divisione degli Statuti, essi risultano formati da tre parti alle quali il codice stesso dà il nome di libri. La prima parte riguarda il diritto pubblico interno e le materie economiche, cioè il numero, gli uffici i doveri i giuramenti dei magistrati etc. La seconda parte tratta del diritto civile cioè dello stato delle persone, le doti, le eredità, i contratti, le sentenze, gli appelli, etc. La terza parte è quella relativa al diritto penale. La trattazione che farà seguito a questa parte introduttiva verterà sul contenuto penale degli Statuti Sassaresi in relazione al reato ed alla pena; quindi soprattutto sul libro terzo

di essi, mentre ci riferiremo agli altri due solo quando disposizioni di ordine penale in essi contenuti necessiteranno il richiamo.



## PARTE SECONDA

### REATO E PENA NEGLI STATUTI DELLA CITTA' DI SASSARI NELLA SISTEMATICA ATTUALE

#### 1. Titolo I - Della legge penale

##### art. 1 - Reati e pene. Disposizione espressa di legge

L'indagine giuridica sugli Statuti del comune di Sassari non ci dà una definizione specifica del reato, né d'altra parte è dato rintracciarla presso la maggior parte dei progetti di codice penale anche odierni, in quanto i loro compilatori se ne astengono, basandosi sull'idea che "*omnis definitio in jure periculosa*".

Ma così come è dato ricostruire una chiara nozione in questi ultimi, altrettanto precisamente possiamo ricostruirla in relazione al codice sassarese. Da un accurato studio di esso possiamo affermare che il reato non viene considerato come un'offesa privata, ma bensì come un fatto turbante l'ordine pubblico, la pace comune, e che, pertanto, porta come sua conseguenza la punizione dell'autore del fatto compiuto. Quindi da questo concetto ne scaturisce il carattere sostanziale del reato: l'equilibrio sociale viene ad essere ridotto allorché il fatto di una persona lede le esigenze di un individuo, di una famiglia, del comune; la giustizia diventa conseguentemente la vendicatrice, la tutrice della società, e da essa ne esula.

Ne deriva altresì che, inquadrato il delitto nella configurazione di un fatto pubblico, di una lesione delle esigenze sociali, la forza e la vendetta collettiva venivano necessariamente a sostituirsi.

tuirsi alla vendetta del singolo individuo, alla vendetta privata. In tempi a noi lontani questa non era ancora totalmente scomparsa specie nell'ambito della famiglia che malvolentieri si era spogliata di certe funzioni politiche (di cui era investita quando lo stato non era ancora sorto) e che spesso era pronta a riprendere allorché, pur con la presenza dello stato, questi non dava eccessiva garanzia di tutela e di pace.

Gli Statuti di Sassari hanno appunto questo pregio: eliminano dalla vita sociale la vendetta privata, che per lo più era causa di interminabili liti tra famiglia e famiglia e che spesso coinvolgeva anche paesi diversi.

La pace e l'ordine sociale vengono considerati come dei beni supremi garantiti dell'organizzazione legislativa comunale: nulla deve turbarli, altrimenti si ravvisa il reato.

In relazione all'odierno ordinamento penale, quello sassarese presenta delle diversità proprio in relazione all'art. 1. Infatti, mentre su ciò che è il reato, sugli elementi che lo costituiscono possiamo tracciare un parallelo che li unifica, non così è invece circa il principio ampiamente affermato dal Codice vigente (*nulum crimen sine lege poenali*) che è ignoto al legislatore sassarese. Infatti, mentre per noi fin tanto che il legislatore non è intervenuto dichiarando che un dato fatto è punibile, tale fatto non è e non può essere reato, mentre la pena per esso è quella espressamente comminata dalla legge (sicché solo quella pena che è espressa può applicarsi e senza di essa il divieto resta privo di sanzione, né chi lo ha infranto può essere punito), il Codice sassarese, in quanto formato da una mescolanza di disposizioni scarsamente riunite e coordinate ma stese senza unità, doveva logicamente omettere un gran numero di reati. Essi però non restavano privi di alcuna sanzione. Il podestà del comune interveniva con la sua autorità e provvedeva alla punizione di essi. Il

Satta-Branca<sup>17</sup> propende a credere che gli atti di un individuo venissero considerati criminosi in base al diritto romano.

Questo riempitivo delle lacune non è esclusivamente proprio del comune di Sassari; gli Statuti della città di Genova del 1143 e quelli di Pisa del 1286 contengono, infatti, disposizioni analoghe.

A Sassari il giudizio circa la criminosità di un atto non apparteneva del resto al podestà, ma ai cittadini. Il podestà condannava; il voto era però dato dai consiglieri che egli però convocava all'uopo ed in numero che riteneva più opportuno<sup>18</sup>. Il voto degli anziani aveva forza e valore di legge a somiglianza delle decisioni che prendevano il podestà, gli anziani ed i dodici *probi viri* in relazione ai forestieri<sup>19</sup> anche e specialmente quando essi cadevano per qualsiasi motivo sotto la giurisdizione civile o penale del comune.

## **Art. 2 - Successione di leggi penali**

La circostanza che le pene previste dal Codice siano di mediata esecuzione, unita all'opinione sostenuta dal Tola che esse sono le prime che risultano da documentazione scritta, fa sorgere la logica conseguenza che non è dato rintracciare conflitti tra le nuove leggi e le antiche, o i concetti di retroattività e di ultrattività.

Pur volendosi discostare dall'opinione del Tola, in quanto non accettabile, si può sostenere con il Satta-Branca che già prima degli Statuti esistevano altre disposizioni scritte che dovettero perdere efficacia in seguito alla codificazione; in tale maniera ogni possibilità di conflitto viene dunque circoscritta.

---

<sup>17</sup> Satta-Branca, *op. cit.*, pag. 149.

<sup>18</sup> St. sass., libro III, cap. 39, “*Comente se devet condemnare dessu maleffittiu, qui non est in breve*”.

<sup>19</sup> St. sass., libro III, cap. 40, “*Dessa cundempnatione dessor terramagnesos*”.

### **Art. 3 - Obbligatorietà della legge penale**

Circa l'efficacia della legge penale nello spazio, il corpo legislativo sassarese obbligava tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovavano nel territorio di Sassari o nel suo distretto; era esclusa quindi la possibilità di applicazione di leggi straniere, ed indifferente era la professione di una legge diversa da parte del soggetto attivo del reato. Innumerevoli sono le disposizioni statutarie in tale senso.

Ciò che induce a ritenere territoriale il diritto sassarese è la disposizione del capitolo 151 del I libro<sup>20</sup>; essa è la massima espressione del modo con il quale il Comune di Sassari custodiva gelosamente la propria libertà e la propria autonomia legislativa. Infatti, in esso è sancito che le autorità del Comune non hanno altri limiti al loro potere se non unicamente (*solummodo*) quelli fissati dalla Convenzione tra Sassari e Genova e dagli Statuti medesimi. In questo capitolo è altresì detto che nessuno, sassarese o del distretto, chierico o laico, debba nel consiglio o fuori di esso, dire o sentenziare che a colui che esercita la possibilità del Comune si dia o si possa dare alcuna diversa norma se non quelle della Convenzione o degli Statuti. I contravventori sono sottoposti ad una multa di lire 500, multa gravissima, la più grave di quante non se ne rintracci in altre disposizioni del Codice sassarese. Quindi esclusione totale delle altre leggi con unico riguardo eccezionale alla Convenzione stipulata con Genova.

Detto ciò, è evidente la necessità di prendere in esame la condizione giuridica dei forestieri che risiedevano a Sassari o nel suo distretto. Anzitutto è da premettere che in quasi tutti gli stati

---

<sup>20</sup> St. sass., “*Qui non si potat mercare o negoziare cun su Cumone de Sassari*”.

essa era durissima; nessuna tutela era concessa alle loro persone, nessuna garanzia ai loro beni. A Sassari invece essa è migliore che altrove; così il capitolo 49 del III libro<sup>21</sup> vieta di armare navi da corsa, di accompagnarsi ai corsari, di acquistare o di ricettare le prede a danno di un forestiero che non fosse nemico di Sassari o di Genova. Particolarmente importante è la non statuizione del diritto di rappresaglie, altrove largamente praticato, per cui il forestiero veniva imprigionato e spogliato dei beni per un misfatto di suo connazionale.

Con una confusa ma opportuna idea di ricambio si stabiliva poi che i cittadini sassaresi rei di qualche delitto a danno di un forestiero dovessero subire lo stesso trattamento che le autorità delle leggi di quest'ultimo avrebbero usato nei riguardi di un loro cittadino che avesse commesso un reato verso un sassarese.

Importante è altresì a disposizione del capitolo 40 del III libro<sup>22</sup>, per cui il podestà poteva condannare il forestiero per un reato da questo commesso anche se il reato non era previsto come tale nel Codice degli Statuti.

Da osservare inoltre che per la convenzione del 1294, Genova prometteva al cittadino sassarese protezione allorché questi si trovava fuori di Sassari: egli avrebbe, infatti, goduto di tutti i diritti, le immunità ed i benefici dei cittadini genovesi e la protezione dei suoi consoli e dei suoi magistrati. Da ciò derivò l'importante conseguenza che i cittadini sassaresi, fuori dal proprio Comune, erano posti in tutto o in parte sottoposti alle leggi di Genova e secondo esse perciò giudicati.

---

<sup>21</sup> St. sass., "*Dessos lignos de cursu, et dessos qui vaen in cursu*".

<sup>22</sup> St. sass., "*Dessa condennatione dessos terramagnesos*".

### **Art. 5 - Ignoranza della legge penale**

Nel codice sassarese non troviamo un riconoscimento esplicito del principio (riconosciuto appieno dalle odierne concezioni in materia penale e civile) per il quale “*ignorantia legis non excusat*”; ciò nonostante dobbiamo logicamente ritenerlo anche allora osservato.

Infatti, al cap. 5 del libro I<sup>23</sup> ci imbattiamo di una disposizione che sembra convincente per permetterci di affermare che l’anzidetto principio dovesse avere riconoscimento. Essa dice testualmente: “*et etiam deu acio qui se intendat da ogra persone se unu libru dessor capitolo in vulgare, et istet in corte dessor Cumone*”. Questo è da interpretare come il mezzo con il quale si ovviava alla scarsa conoscenza da parte del popolo delle disposizioni legislative scritte in latino e che la volgarizzazione mettesse in grado i cittadini di capire appieno le norme di legge. Essi perciò venivano astretti all’osservanza di esse, a nulla forse valendo l’addurre l’ignoranza in quanto i cittadini che potevano capirle, e avendole sempre a disposizione nella curia del Comune, dovevano essere obbligati alla loro conoscenza ed osservanza.

---

<sup>23</sup> St. sass., “*Qui duos breves se iscrivan, et unu de cussos se vardet*”.

## 2. Titolo II - Delle pene

### Art. 17 e seguenti

Concezione predominante nel medioevo era quella per cui quanto più la pena era severa tanto più era un efficace mezzo per combattere il pericolo di nuove infrazioni sia da parte della generalità dei cittadini, sia da parte dell'autore dell'illecito. Ne deriva quindi che esse venivano reputate tanto più esemplari quanto più erano terribili.

Assistiamo perciò a legislazioni presso le quali la pena capitale veniva ritenuta l'unico freno per molti delitti di gravità e di natura differenti.

Da ciò conseguiva spesso l'eccessiva sproporzione nella punizione rispetto alla gravità del reato; questa era spesso inesorabile ed atroce in relazione alla lesione operata dall'agente col suo reato, appunto perché la pena, come già detto, veniva considerata unicamente a scopo di prevenzione.

Da simili tendenze non potevano andare totalmente immuni anche gli Statuti sassaresi. Essi però per la mitezza delle pene si presentano allo studioso con un carattere più umano e più clemente. I sentimenti di pietà e di giustizia, sia per l'influenza di altre normative, sia per nuova nascita, miravano a correggere il diritto penale preesistente; pur tuttavia anche gli Statuti di Sassari risentono l'influsso della concezione allora predominante e le costumanze quasi universali circa la considerazione della pena<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Per una corretta analisi sull'argomento, vedi lo studio di Castellaccio, *L'amministrazione della giustizia a Sassari nel periodo aragonese*, in *Gli Statuti Sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, a cura di Antonello Mattone e Marco Tangheroni, Sassari, 1986, pag. 303 e ss.

Perciò l'atrocità delle pene è conosciuta anche dagli Statuti sassaresi; essa è però riservata ai reati di maggiore gravità ed è tuttavia assai minore che in altri statuti del tempo o dei tempi successivi. Per citare esempi dirò della legislazione pisana che al falso testimone, oltre al taglio della lingua (statuito anche dalla legislazione sassarese, cap. 34, libro III<sup>25</sup>), aggiungeva l'atroce spettacolo del trascinamento del reo con un amo infisso nella lingua che doveva poi essere tagliata<sup>26</sup>. Parimenti la Carta de Logu sanciva per i rei di delitto contro la sicurezza dello Stato la pena di morte precedute dall'attenagliamento e dal trascinamento a coda di cavallo per la città di Oristano<sup>27</sup>. Il Codice sassarese puniva il medesimo reato con una semplice multa.

Esaminiamo ora i delitti e le pene contenute negli Statuti, alla luce della sistematica penale attuale.

Anzitutto alla codificazione sassarese è ignota la tradizionale odierna distinzione tra delitti e contravvenzioni; le pene sono unicamente previste senza considerare se il reato appartenga all'una o all'altra categoria. Gli Statuti conoscono invece la distinzione delle pene in afflittive e pecuniarie; le prime circoscritte e sancite per i delitti più gravi o poste in sostituzione delle altre allorché il reo non voleva o non poteva pagare la multa alla quale era stato condannato; le seconde invece comminate per i delitti di minore gravità.

Da un'elencazione di esse risulterà più chiara la considerazione di esse da parte del codice sassarese.

---

<sup>25</sup> St. sass., "*De falsos destimongnos*".

<sup>26</sup> *Statuti Pisani inediti dal XIV al XVI secolo*, raccolti e illustrati per cura di A. Era, Sassari 1932, libro III, cap. 17.

<sup>27</sup> C. d. L., cap. II, "*Di chi consentisse, ovvero trattasse causa alcuna per la quale perdessimo onore, Terra, Castello, ovvero alcuna dignità*".

### a) - La pena di morte

Come già detto, è questa la pena che tutti i legislatori dei tempi antichi maggiormente comminano, in base sempre alla convinzione che essa funga da argine e da impedimento al moltiplicarsi dei più disparati delitti. Gli Statuti della Città di Sassari la sanciscono in relazione ai delitti di maggiore gravità. In particolare erano soggetti a pena capitale i rei: di omicidio<sup>28</sup>, di falso in atto pubblico<sup>29</sup>, di falsificazione di monete<sup>30</sup>, di bigamia e di adulterio<sup>31</sup>, di alcuni reati contro il pudore<sup>32</sup>, di rapina e di furto<sup>33</sup>, ed infine i rei di danno alle proprietà rurali<sup>34</sup>.

Di notevole importanza è il fatto che al reo non venivano inflitti tutti quegli inasprimenti di pena che altrove in Italia invece trovavano largo uso.

La pena capitale poteva avere diversità di manifestazioni in relazione alla sua esecuzione; essa poteva aver luogo per impiccagione, per arsione o per decapitazione.

Per ciò che riguarda i delitti di furto, di rapina e di danneggiamento a proprietà rurali, la pena di morte trovava applicazione soltanto nel caso in cui il danno arrecato al soggetto passivo del reato accedeva un dato valore che gli Statuti si preoccupavano di fissare; se invece il valore stabilito non veniva superato, gli

<sup>28</sup> St. sass., libro III, cap. 1, “*Dessu michidiu*”.

<sup>29</sup> St. sass., libro III, cap. 46, “*De falsos notaiosm ,et de cussos qui adoperan falsitate*”.

<sup>30</sup> St. sass., libro III, cap. 35, “*De sos qui falsan sa moneta*”.

<sup>31</sup> St. sass., libro III, cap. 50, “*Ut vir non accipiat uxorem, vivente uxore, et mulier non accipiat virum, vivente viro*”.

<sup>32</sup> St. sass., libro I, cap. 160, “*Pro su bagnu de Sassari*”.

<sup>33</sup> St. sass., libro III, capp. 21 e 22, “*Dessa furas et dessos furones*” e “*Dessos arrobatores et iscaranos*”.

<sup>34</sup> St. sass., libro III, capp. 27 e 28, “*De non boccare arbores*” e “*De non secare vingna açena*”.

autori erano soggetti a pene diverse, come vedremo in seguito.

Una differenza veramente sostanziale tra le antiche e le moderne legislazioni la scorgiamo proprio in relazione alla grande applicazione che trovava la pena capitale allora, confrontandola con la scarsissima considerazione che si ha invece secondo le moderne concezioni penali.

Diversità sussistono inoltre circa le modalità di esecuzione della pena capitale.

### **b) - Pene corporali**

Le pene corporali previste dagli Statuti sono diverse e di varia intensità rispetto al valore economico dell'oggetto che veniva leso.

Come già detto a proposito della pena di morte, qualora il furto, la rapina o il danneggiamento raggiungessero un certo valore o un valore diverso, si aveva altresì una diversità di pena. In particolare: la pena di morte per impiccagione se il furto o la rapina eccedeva la somma di lire 20, per il danneggiamento di vigne altrui se il soggetto oltrepassava col danno il numero di 100 ceppi di vite, veniva condannato a pagare lire 40 al Comune ed al risarcimento del danno (ma se non pagava, la detta pena era commutata in quella di morte); la pena corporale negli anzidetti reati era comminata nei casi di lesioni di minore gravità rispetto a quelle già enunciate, cioè:

a) il furto fino al valore di soldi 10 era punito con la fustigazione, dai 10 ai 20 soldi con il taglio dell'orecchio destro, dai 20 soldi alle 3 lire con il taglio dell'orecchio destro e con il marchio infuocato sulla fronte, da 3 a 10 lire con il bollo a fuoco, con l'ablazione di un orecchio e di un occhio, dalle 10 alle 20 lire con l'asportazione di entrambi gli occhi;

b) la rapina di oggetti di un valore compreso tra i 5 ed i 10 soldi era punita con la fustigazione, dai 10 ai 20 con la perdita di

un occhio;

c) il danneggiamento consistente nel taglio di alberi o piante in numero superiore a 10 era punito con multa, sostituita dal taglio della mano per il reo che non potesse o non volesse pagare, colui che recideva viti per un numero dalle 50 alle 100 era multato, ma se non voleva o non poteva pagare era condannato al taglio della mano destra.

La pena corporale era comminata ai soggetti rei di altri delitti: al falso testimone veniva tagliata la lingua, la tosatura delle monete era multata di lire 100 (multa sicuramente grave) e se il reo non lo pagava era soggetto al taglio della mano destra.

Si scorge in questi ultimi casi citati l'intenzione del legislatore di punire il delinquente nella parte del corpo che aveva peccato. Il fatto poi di infliggere al reo il castigo corporale allorché questi non voleva, o non fosse in grado di pagare una multa o di risarcire un danno, era una necessità che portava con sé una ben triste conseguenza: la povera gente era cioè costretta a pagare col corpo, mentre per converso il reo poteva esimersi dalla pena corporale se provvisto di mezzi pecuniari con i quali poter soddisfare sia la multa, sia il risarcimento del danno.

Ho già ricordato un'altra pena corporale, quella cioè della fustigazione; ad essa andavano soggetti anche coloro che, senza il consenso del proprietario, entravano nell'altrui proprietà. Anche in questo caso questa inflizione poteva essere sostitutiva della multa o del risarcimento del danno cagionato.

In un ordinamento penale come l'attuale logicamente non è dato rintracciare pene così atroci come quelle già descritte. I tempi odierni hanno innovato circa le vecchie idee; la pena viene considerata come retribuzione ed i nuovi concetti, basati su valori sociali, che danno contributo e significato al diritto penale, esigono che la pena si riassume in quella esigenza naturale per la

quale al bene deve seguire il bene ed al male il male. Oggi la pena viene considerata come una sofferenza fisica e quindi come un male per colui che ne è soggetto; moralmente è però un bene in quanto con essa si tende a riaffermare una norma violata. Questa riaffermazione del bene giuridico leso è oggi possibile ottenerla senza gli eccessivi rigori delle antiche legislazioni, e le odierne, con l'aver bandito dal loro sistema il castigo corporale, ne danno la prova più decisiva.

Ma non possiamo accusare il Codice sassarese di eccessiva crudeltà, diremo piuttosto che erano i tempi che richiedevano simili pene e che la concezione della condanna come mezzo di prevenzione era quella che induceva i legislatori a statuire simili castighi. Del resto ho già noto che né gli Statuti di Pisa, né soprattutto la Carta de Logu (posteriore di circa un secolo agli Statuti sassaresi) contengono pene più umane.

### **c) - Pene restrittive della libertà personale**

Le pene restrittive della libertà personale sono scarsamente considerate dagli Statuti sassaresi. In casi più frequenti si rintracciano allorché il reo era stato condannato al pagamento di una multa e questi non l'avesse ancora pagata.

Così ad esempio il capitolo 5 del libro III<sup>35</sup> dice “*Et si non haet aver daunde pacare poter sa dicta condennatione, siat tentu in presone fina a tantu, qui aet aver paccatu sa dicta condennatione, ...*”, il capitolo 19 sempre del III<sup>36</sup> libro prescrive che “*Et si non haet aver daunde pothat paccare, cusse qui aet contrafacher mitatsi in sas presione dessu Cumone, et dave inde non essat fina a qui aet paccare*”. Altri esempi si hanno sempre al libro

---

<sup>35</sup> St. sass., “*De membru secatu*”.

<sup>36</sup> St. sass., “*Dessos qui passan per issos muros*”.

III capitolo 26<sup>37</sup>, capitolo 32<sup>38</sup> ed altrove.

L'odierna sistematica contempla per una numerosissima serie di delitti la restrizione della libertà personale. Storicamente l'introduzione di essa nei sistemi legislativi ha origini abbastanza recenti. Come dimostrano anche gli Statuti di Sassari, un tempo le pene vere e proprie erano quelle di morte, la mutilazione corporale, il bando e via dicendo, mentre la detenzione altro scopo non aveva se non quello di indurre il reo al pagamento della multa o al risarcimento di un danno o ad assicurare la presenza del reo al processo.

Con il modificarsi delle concezioni etico-sociali, e con il maggior rispetto della personalità dell'uomo si doveva necessariamente giungere a considerare la privazione della libertà come una delle forme migliori che la pena potesse assumere, in quanto con questa, si rispecchia il criterio retributivo che garantisce la sicurezza sociale e si rende possibile il miglioramento del reo.

#### **d) - La pena del taglione**

Un unico esempio di tale castigo lo troviamo nel libro III al capitolo 5<sup>39</sup>. Gli Statuti prescrivono testualmente che colui che tagli un membro ad un'altra persona o ne diminuisca l'integrità fisica sia condannato a perdere lo stesso membro, intendendosi per membri particolarmente quelli della mano, della testa, le dita, gli occhi, le orecchie, le labbra.

Altri esempi che possiamo avere sono quelli già ricordati parlando delle pene corporali. In questi casi abbiamo però la sostituzione della pena pecuniaria con il mezzo afflittivo che in relazione alla prima dovrebbe essere sussidiario e che assurge a

---

<sup>37</sup> St. sass., "*Dessas guardias dessas vingnas, et dessos ortos*".

<sup>38</sup> St. sass., "*De non flastumare a Deu*".

<sup>39</sup> St. sass., "*De membru seccatu*".

pena solo in considerazione della mancanza di volontà o dell'impossibilità materiale del reo al soddisfacimento della multa o al risarcimento dei danni con il suo delitto.

Da quanto ho detto si deduce l'importante innovazione operata dagli Statuti sassaresi; indagini storiche ci danno per certo che la pena del taglione fosse una antica tradizione indigena e come tale fosse seguita da moltissime legislazioni. La stessa Carta de Logu non riuscirà a sottrarsi ad una pena così atroce e così antica.

Fin da quando fu introdotta dalle leggi mosaiche fu così frequente, specie nei Comuni, che coloro che in seguito a disgrazia o a malattia avevano perduto qualche membro introdussero la curiosa costumanza di andare muniti di documenti che comprovavano la causa della loro infermità; ciò appunto onde non essere puniti per reati.

#### **e) - Il bando e la confisca**

Altra pena disposta dagli Statuti sassaresi è quella del bando; questo non è da intendere nel significato odierno della parola, cioè come pena di esilio, ma come un avviso che colui che in esso era incorso doveva essere considerato fuori legge e che i suoi beni erano messi al bando.

Anticipando quanto dirò circa le pene pecuniarie in un solo caso quest'ultima poteva essere sostituita da quella afflittiva: era il caso del reo che condannato a morte (per omicidio, mutilazione, furto o rapina) si sottraeva con la fuga alla pena nella quale era incorso; il fuggitivo veniva allora messo al bando, considerato fuori legge e chiunque aveva facoltà di ferirlo o di ucciderlo senza che successivamente gli si dovesse intentare il processo<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> St. sass., libro III, capitolo 2, "*Dessos qui ferin, o ochien sos isbanditos*".

La confisca dei beni non si estendeva però a quelli della moglie né alla dote; inoltre al capitolo 1<sup>41</sup> ed al cap. 46<sup>42</sup> del III libro è prescritto che non appena il reo paghi di persona, non appena cioè si renda possibile eseguire la sentenza di morte sulla persona del reo, i suoi beni dovevano essere restituiti agli eredi. Questo provvedimento è abbastanza degno di nota in quanto manifesta la lodevole intenzione di non estendere i danni delle pene ai congiunti del colpevole. Dobbiamo inoltre aggiungere che negli Statuti non si hanno altri esempi di confisca generale; legislazioni contemporanee comminano invece in molti casi questa pena.

Il bando veniva applicato invece con larga frequenza, basti pensare che colui che fuggiva per non pagare una multa alla quale era stato condannato incorreva nel bando (che in tal caso consisteva nella determinazione di una somma che veniva pagata vendendo altrettanti beni del fuggitivo).

La regola principale che ci definisce la vera natura del bando è fissata nel Codice sassarese al capitolo 48 del libro III<sup>43</sup> ove è detto che se qualcuno che era stato bandito, aveva quantità di denaro e di beni nel territorio o nel distretto di Sassari, il podestà li poteva vendere, alienare fino alla soddisfazione del Comune. Era quindi il pagamento ottenuto con la vendita di beni o con il prelievo di una somma di denaro da colui che era fuggito che faceva venire meno il bando.

Il bando non ha riscontro nell'attuale legislazione; della confisca dirò parlando sotto il titolo delle confische penali.

#### **f) - L'incarica**

La considerazione a suo tempo fatta, per cui il reato veniva

---

<sup>41</sup> St. sass., “*Des michidiu*”.

<sup>42</sup> St. sass., “*De falsus notaios, e de cussos qui adoperan falsitate*”.

<sup>43</sup> St. sass., “*Qui su Cumone levet pacamentu in sos benes dessor isbanditos*”.

visto come un turbamento dell'ordine pubblico, indusse il legislatore sassarese ad individuare l'istituto dell'incarica, la cui normazione ritroviamo nei capitoli 17<sup>44</sup> e 79<sup>45</sup> del I libro.

Il capitolo 17 stabilisce che i *maiores et officiales Romagne et Flumenargii* (eletti nei territori soggetti al comune, quindi) dovevano giurare di adoperarsi assieme con gli *jurati villa* (magistrati eletti nei singoli villaggi degli anzidetti territori), per scoprire gli autori dei furti e dei danni commessi nei loro distretti di buoi o di altre cose, e di consegnare l'autore di essi danni o furti o il suo complice o il suo istigatore oltre il termine di 20 giorni, se danni conseguenti a *tenturatum bestiaminum*, o di tre mesi per tutti gli altri danni occorsi. Se entro i termini sudetti questi non riuscivano a catturare il reo od i rei o risarcire i danni, o a “*ostendere oculum domino rei rem perditam vivam, dovevano pagare ipsi maiores et jurata dampna predicta que probare non potuerint hec modo; maiores et jurati partes duas, et homines ville tertiam partem*”.

Il capitolo 79 stabiliva inoltre che tutti i danni commessi “*per manu de homine o de fochi a sas domos des sas Vignas ortos et molinos*”, poste nel territorio di Sassari ed alle masserie ed ai beni in esse contenute, dovevano, sul semplice giuramento del danneggiato, essere risarciti al Comune entro un mese dalla denuncia, eccetto che il danno fosse prodotto dagli stessi abitanti delle case ove esso si fosse verificato o che si trattasse di danni su oggetti d'oro o di argento. Probabilmente la causa di questa ultima eccezione è da ricercarsi nell'eccessiva onestà che si doveva pretendere al denunciante. Erano inoltre eccettuate alcune ville ed alcune parti del territorio del comune.

---

<sup>44</sup> St. sass., “*Juramentu dessor offitiales de Romagna*”

<sup>45</sup> St. sass., “*Dessor dannos qui se fachen in sas domos dessor vingnas*”.

In questa norma si ribadisce il concetto dell'articolo 17 già riportato; il capitolo 79 sancisce, infatti, in seguito che se il danno venisse arrecato nei beni della Romangia o della Flumenargia gli abitanti della villa ove il danno era stato arrecato erano tenuti ad individuare gli autori del danno entro i termini stabiliti dal capitolo 17; trascorsi inutilmente detti termini i giurati di quella villa dovevano risarcire il danno sul semplice giuramento del danneggiato. Non è detto se a tale risarcimento dovessero contribuire gli abitanti della villa, ma, per analogia con il capitolo 17 si dovrebbe propendere per la loro responsabilità solidale.

Da entrambi i capitoli è d'uopo tracciare il carattere giuridico dell'incarica. Nulla da eccepire se la si considera come una responsabilità collettiva per i danni patrimoniali. Più difficile è invece sostenere che essa fosse una misura unicamente repressiva o preventiva di reato. Infatti, dalla considerazione dello scopo che il legislatore tiene presente nell'emanare queste leggi (nel caso concreto si rinviene uno scopo di polizia) non ne possiamo trarre altra conclusione che la statuizione di essa non avesse il compito di misura diretta a prevenire i delitti ma il fatto che ogni cittadino fosse direttamente interessato a che non si commettessero delitti e che quando essi venissero commessi era interessato alla punizione del reo fa sorgere anche il carattere repressivo dell'incarica.

L'elezione e la funzione dei giurati ebbe perciò compiti repressivi e preventivi; le responsabilità comminate nei loro confronti miravano a rendere i giurati direttamente interessati a compiere quelle funzioni alle quali erano delegati e che costituivano l'unico scopo della loro elezione.

Non appare razionale la norma che sottopone a responsabilità anche i cittadini; il comune spostandola, infatti, da sé e dai suoi organi su alcuni abitanti cercava di sottrarsi da una funzione che

era suo unico ed esclusivo obbligo di ottemperare. Ben dice perciò il Tola quando afferma che l'incarica *“ebbe origine dalla debolezza del governo il quale non aveva e non poteva usare di mezzi propri per la repressione e l'arresto dei malfattori; lo stato perciò con intollerabile violenza si scaricava sulle popolazioni di un peso inerente alla sua autorità pubblica”*.

E' da ritenere quindi che l'incarica si debba intendere come l'esercizio di un diritto da parte del Comune; in quanto l'applicazione delle norme ad essa relative ridondava a beneficio dello stesso.

L'incarica è facile pensare che sia in seguito scomparsa per mutamenti politici, per introduzione di nuove misure di polizia, per la grave assurdit  di un ordinamento che riversava il peso della responsabilit  di un danno, che non sapeva reprimere, sui suoi cittadini.

La funzione di polizia, alla quale assolveva l'incarica,   secondo i moderni concetti di ordine esclusivamente pubblico, e solo il Comune deve ad esso provvedere per mezzo dei suoi organi. Solo come precetto negativo,   imposto al cittadino di non intralciare l'operato della giustizia ed   perci  punito il favoreggiamento, la falsa testimonianza etc. Ma le leggi odierne certo non richiedono, almeno presso la nostra sistemica, un'opera positiva nell'adempimento della funzione giudiziaria nella quale   logico che non si possano far direttamente rientrare quelle forme di partecipazione dei cittadini obbligatoriamente volute per legge quali la testimonianza, l'interpretazione, la consulenza tecnica etc.

#### **g) - Pene pecuniarie. Le multe**

Unitamente al bando, la multa   la pena che pi  comunemente troviamo sancita negli Statuti. Esclusi, infatti, i reati pi  gravi per i quali sono previste delle pene diverse, per quelli di minore

gravità la pena è generalmente pecuniaria.

Circa la variazione di questa, essa va da un minimo di un soldo<sup>46</sup> ad un massimo di lire 500<sup>47</sup>.

Nella maggior parte dei casi essa veniva ripartita in due; una metà spettava al Comune, l'altra metà all'accusatore; in altri casi il contravventore pagava al comune la multa ed era obbligato a rifondere il danno arrecato; in altri ancora la pena era ristretta al solo pagamento al Comune.

Non era mai ammesso che per mezzo del denaro il reo potesse sottrarsi alla pena corporale. Abbiamo invece già notato che la mancanza di beni del reo era motivo perché una pena pecuniaria potesse essere convertita in corporale; era la necessità di non mandare impunito il contravventore che obbligava a un simile ripiego. Ma non fu ammesso neppure il contrario; gli Statuti sassaresi non permettono che il pagamento in danaro possa riscattare una pena corporale. Agli occhi dei cittadini dobbiamo supporre che apparisse come cosa odiosa un simile riscatto in quanto da esso avrebbero potuto avvantaggiarsi soltanto i ricchi. Inoltre ai tempi dei nostri Statuti dobbiamo considerare come ormai tramontato il periodo della privata composizione ed anche se è certo che la pace solennemente stipulata tra il ledente ed il leso ebbe forza di diminuire la pena presso altre legislazioni, a Sassari essa non equivalse mai a completa impunità per il reo. Una sola eccezione a tale principio ci è dato rintracciare nel caso del minore degli anni 14 che uccida una persona; in tale ipotesi i parenti dell'ucciso avevano facoltà di accordare l'impunità dal reato<sup>48</sup> ed

---

<sup>46</sup> St. sass., libro III, cap. 13, "*De non secare triças, et bachile*".

<sup>47</sup> St. sass., libro I, cap. 151, "*Qui non si potat mercare o negoziare cun su Cumone de Sassari*".

<sup>48</sup> St. sass., libro III, cap. 3, "*De cussos qui ferin*".

il minore non veniva neppure sottoposto al processo. Sennonché questo caso, più che alla privata composizione, dobbiamo ricondurlo invece alle regole generali delle irresponsabilità del minore; essa per il grave carattere del reato poteva venire abbandonata o no, a discrezione dei parenti dell'ucciso. La Carta de Logu prescriverà invece che solo i più gravi delitti non si potranno comporre, e solo in relazione a questi si rintraccerà l'accezione solenne "*et pro dinari non campit*" (il reo non si salvi per alcuna somma).

La gradazione della pena pecuniaria era varia a seconda di infinite circostanze di cui era possibile tenere conto; un reato assumeva cioè una pena pecuniaria di una gradazione diversa a seconda delle modalità di esecuzione, della persona lesa ed altro.

Il diritto penale moderno contempla ugualmente la pena pecuniaria nelle due forme della multa (pena per delitti) e dell'ammenda (pena per le contravvenzioni). Un simile dualismo non poteva ritrovarsi gli Statuti di Sassari in quanto in essi esulava la nostra distinzione in delitti e contravvenzioni.

L'attuale sistemica, mentre è in armonia con il legislatore sassarese circa lo scopo della multa (cioè colpire il reo nel suo patrimonio), diverge invece in quello che il destinatario del pagamento; oggi, infatti, questo è lo Stato; a Sassari il destinatario, come già osservato, era il Comune spesso congiuntamente con altre persone. Da notare infine il fatto che entrambe le legislazioni riconoscono il principio "*qui non habet in aere luat in corpore*", relativo cioè alla convertibilità della pena pecuniaria in pena corporale (secondo gli Statuti), in quella detentiva in caso di insolvibilità del condannato (per il nostro Codice Penale).

#### **h) - Pene minori. Confische parziali**

Scopo di tali pene era quello di colpire lo strumento che aveva servito alla consumazione del delitto. Esempi di ciò se ne rin-

traccia al capitolo 11 del libro III<sup>49</sup>, “per il fatto di portare armi siano condannati e perdano dette armi”. Così pure al capitolo 19<sup>50</sup> del libro III è sancito che al contravventore catturato dalla forza pubblica mentre attraversa le mura vengano confiscate le armi, ad eccezione del coltello, e che queste vengano ripartite a metà unitamente alla multa tra il Comune e colui (o coloro) che avevano catturato il trasgressore. Tale pena non era applicata qualora si trattasse di una persona che a piedi o a cavallo dovesse andare o venire fuori di Sassari. Un altro caso di confische parziali si ha al capitolo 14 del libro III<sup>51</sup> per il quale colui che portasse armi vietate veniva condannato ad una multa ed alla confisca di tali armi.

A conclusione possiamo affermare che il legislatore traccia un quadro completo delle pene per la persecuzione del delinquente, per quanto siano talvolta sproporzionate alla lesione commessa.

---

<sup>49</sup> St. sass., “*De non facher assaltu contra alcuna persona, et de non bocare gurtellu*”.

<sup>50</sup> St. sass., “*Dessos qui passan per issos muros*”.

<sup>51</sup> St. sass., “*Dessas armas vietatas*”.

### 3. Titolo III - Del reato

#### Artt. 39-58 - Del reato consumato e tentato

Negli Statuti sassaresi il concorso di cause è ignoto, di modo che l'azione è unicamente considerata in se stessa, come un tutto unico, indipendente ed avulso dalle ulteriori cause che con l'azione stessa possano esplicare un'efficienza genetica. Il Codice sassarese ignora, infatti, le cause preesistenti, le concomitanti e le sopravvenute.

Un'interessante questione è sorta nella dottrina storica tra la tesi del Satta-Branca e quella del Besta circa la considerazione o meno dell'elemento psicologico negli Statuti.

Il Satta-Branca<sup>52</sup>, partendo dalla considerazione che la distinzione romana fra dolo e colpa fosse conosciuta da poche legislazioni e che solo in pochissime cominciava a quei tempi a rivivere, basandosi poi sul fatto che il capitolo 1 del III libro<sup>53</sup> degli Statuti condannava con pena identica tanto l'omicida volontario che quello involontario, conclude asserendo che una distinzione tra dolo e colpa non esistesse negli Statuti; essi pertanto prendono in considerazione più l'elemento materiale che quello psicologico, l'elemento oggettivo più di quello soggettivo, il male scaturito dall'azione dannosa e la non coscienza, la volontà di commetterlo o meno.

Il Besta<sup>54</sup> opina in maniera completamente opposta; questi, infatti, ritiene esistente l'elemento psicologico e giunge a tale conclusione interpretando in maniera diversa lo stesso capitolo 1 del III libro.

---

<sup>52</sup> Satta Branca, *op. cit.*, pag. 139.

<sup>53</sup> St. sass., "Dessu michidiu".

<sup>54</sup> Besta, *La Sardegna medievale*. vol. II, Palermo 1908, pag. 145.

Dalla considerazione che l'omicida "*ex improvviso*" veniva punito a morte, ma i suoi beni non erano oggetto di confisca (qualora non si potesse eseguire su lui la pena corporale) e che invece colui che feriva "*adpensatamente*" (e dalla ferita ne derivava poi la morte) veniva ugualmente punito con la morte ed inoltre i suoi beni e quelli di coloro che "*adpensatamente*" avevano concorso al ferimento della vittima dovevano essere confiscati o (*se adproprien*) qualora non fosse possibile l'esecuzione sui rei, il Besta conclude che nel primo caso il legislatore contempli l'omicidio dal punto di vista preterintenzionale, nel secondo invece dell'omicidio commesso con coscienza e volontà di commetterlo, cioè con il dolo. Il fatto poi che ad uguale pena venissero sottoposti tanto l'esecutore principale quanto i mandanti e gli istigatori, come pure i ricettatori pubblici e privati, è per il Besta una ulteriore riprova dell'attenzione data dal legislatore all'elemento soggettivo.

A mio modo di vedere coglie più la verità il Besta che il Satta-Branca. Oltre quanto afferma il primo esiste un'esplicita disposizione negli Statuti che secondo me delinea appieno la differenza tra il dolo e la colpa.

Il capitolo 42 del I libro<sup>55</sup> stabilisce: "*Et qui contra set facher, (cioè ponner focu) paghet assu Cumone libras V de Janua, et mendet su damnu, su quale aet facher su focu, et si istudiosamente over ad istudiu alcunu focu aet ponner ... pro facher damnu siat condempnatu dave sa potestate gotale malefatore in libras XXV de Janua et mendet su damnu*". In questa norma degli Statuti è veramente distinta la colpa dal dolo. Se l'incendio è colposo ha come conseguenza il risarcimento del danno congiunto alla multa di lire 5; mentre invece colui che agisce "*istudio-*

---

<sup>55</sup> St. sass., "*De non ponner fochu*".

samente o *ad istudiu*”, cioè con volontà, viene punito con pena superiore appunto perché con essa venga scontata sia l’azione delittuosa, sia soprattutto la malvagia intenzione di averla voluta commettere.

Veramente rimarchevole, vizio capitale dice il Satta-Branca<sup>56</sup>, è la mancanza nella legislazione sassarese di una norma che riconosca l’istituto della legittima difesa. Ma anche tale mancata formulazione dovette essere un portato degli influssi di altre legislazioni affini a quella sassarese; molte legislazioni contemporanee ad essa mancano ugualmente di un simile istituto, ed in Sardegna occorrerà giungere ad Eleonora d’Arborea per averne la sua regolamentazione.

Gli Statuti di Sassari trattano alla stessa stregua l’assalitore e l’assalito; il capitolo 11 del III libro<sup>57</sup> dice testualmente: “... *Qui secundo extrasserit (arma) pro defendendo se, si non percusserit propterea non cordennetur et si percusserit condennetur secundum quod in capitulis de percussioni bus continetur. Et tot quot fuerit insultantes et arma extraentes eo modo ut est dictum solvat quilibet libras II Janue*”.

Riaffiora in questa disposizione la considerazione o meno dell’elemento soggettivo da parte degli Statuti; di questo capitolo 11, anzi, si avvale il Satta-Branca per confermare la sua tesi. Pur non dubitando che in tale norma il legislatore sassarese non abbia preso in considerazione l’elemento psicologico essa è da ritenere un’eccezione alla regola secondo la quale si deve considerare esistente; probabilmente il legislatore la ha introdotta per e-

---

<sup>56</sup> Satta-Branca, *op. cit.*, pag. 139.

<sup>57</sup> St. sass., “*De non facher assaltu contra alcuna persona, et de non bocare gurtellu*”.

vitare che vengano ad essere impuniti dei gravi ed in quei tempi troppo frequenti reati nei quali poteva facilmente incorrere colui che estraeva l'arma anche se per sua difesa.

L'*jus corrigendi* del titolare di un potere di supremazia incontra fissazione al capitolo 3 del III libro<sup>58</sup> ed al capitolo 1 dello stesso<sup>59</sup>.

Il capitolo 3 contempla le ferite inferte dal marito alla moglie ed ai figli, mentre il capitolo 1 riguarda l'autorità del padrone in relazione ai servi. Gli Statuti non ci dicono se tali norme riguardino o meno l'*jus corrigendi*, ma ciò dobbiamo necessariamente supporlo onde non essere costretti ad immaginare un marito, un padre od un padrone che al solo scopo di passatempo dovessero percuotere i sottoposti alla loro autorità. Le disposizioni dei capitoli anzidetti sono molto lontane da uno spirito di mansuetudine e giustizia; reminescenza quasi sicuramente risalente all'antica concezione per cui tanto al padre che al padrone spettava il *jus vitae et necis* su coloro sui quali si riversava la loro potestà. Secondo gli Statuti il padre o il marito non subivano alcuna pena per ogni sorta di ferite inferte al figlio o alla moglie. Ancora peggiore è la condizione del servo; il padrone può batterlo, ferirlo, tagliargli qualche arto, ucciderlo senza che egli ne risenta alcuna sanzione legislativa.

Lo stato di necessità non trova esplicita formulazione negli Statuti. Alcuni aspetti di esso tuttavia è rintracciabile al capitolo 22 del III libro<sup>60</sup>; il legislatore così si esprime; "...*non intelligatur ut committantur rabaria si caperentur extra locum suum a-*

---

<sup>58</sup> St. sass., "*De cussos qui ferin*".

<sup>59</sup> St. sass., "*Dessu michidiu*".

<sup>60</sup> St. sass., "*Dessos arrobatores et iscaranos*".

*nimalia minuta, vel vhaca, vi causa comendi per aliquod viandantes bone fame, vel si caperentur vi fructus pumorum vel uvarum; sed qui talia facerit mendet domino rei rem ablatam et communi tantum pro pena quantum res ablata valuerit”.*

Da quanto detto possiamo affermare che il legislatore sassarese coglie alcuni aspetti dell’odierno istituto dello stato di necessità; la lesione di un diritto altrui e la costrizione ad agire in quel dato modo, la rifusione del danno, forse anche la proporzione tra il fatto ed il pericolo sono gli elementi che rendono possibile un parallelo tra le due legislazioni. Naturalmente l’odierno ha una formulazione più organica e più generale mentre l’antico non coglie che un lato soltanto dell’istituto.

Per ciò che riguarda l’*iter criminis*, il codice sassarese non fa distinzione fra continuazione e tentativo. Gli Statuti si disinteressano totalmente del tentativo per regolare unicamente l’azione. È un ulteriore caso in cui il fattore oggettivo riprende il sopravvento su quello soggettivo, sui concetti del pericolo e dell’esposizione al pericolo, della lesione potenziale di un bene. Per gli Statuti finché l’autore non cagiona un danno, una lesione effettiva non è soggetta a pene ed essi completamente si disinteressano per un’attività che non esaurisce il contenuto di ciò che è reato o che tale può essere<sup>61</sup>. Il concetto della pericolosità non si è quindi ancora imposto all’attenzione di chi doveva assicurare con le leggi oltre che la sicurezza la tranquillità dei cittadini.

### **Artt. 59-70 - Delle circostanze di reato**

Per le circostanze aggravanti o attenuanti della responsabilità, non è dato rintracciare negli Statuti sassaresi un capitolo che di esse esplicitamente tratti; infatti risultano da tutto il sistema legi-

---

<sup>61</sup> St. sass., libro III, cap.39, “*Comente si devet condempnare dessu malefittiu qui non est in breve*”.

slativo attraverso l'interpretazione. Di volta in volta il Codice ne indica alcune, a seconda dei vari reati; esse si riferivano alla persona dell'offeso oppure al tempo ed alle circostanze in cui era stato commesso un reato. Alcuni casi di circostanze che aggravino o mitighino la pena.

Il capitolo 31 del III libro<sup>62</sup> ci dice; “*violentiam aliquam alicui mulieri nulli fecere liceat. Et si quis violenter cognoverit aliquam mulierem carnaliter, si mulier virgo et libera persona, condempnetur a libris L usque in C, inspecta qualitate muliebri*”. È questo l'unico caso in tutto il Codice di una varietà di pene secondo la varietà di condizione delle persone libere.

Chi pesava o misurava usando all'uopo pesi o misure non esatte veniva condannato ad una multa variabile dalle 5 alle 10 lire “*inspecta qualitate negotii et persone et quantitate rei*”<sup>63</sup>.

L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni era punito con il pagamento al Comune dell'oggetto tolto con violenza se essa era stata fatta fuori dalla casa del possessore, col doppio del valore se la violenza avesse luogo nella casa di questi<sup>64</sup>.

Anche il sesso e l'essere libero o schiavo influivano aggravando o diminuendo la pena. I delitti commessi da una donna sono in genere di gravità inferiore rispetto a quelli commessi da un uomo<sup>65</sup>.

Qualora poi si fosse ferito un *servus* la pena era minore di quella stabilita se il ferito fosse un libero; nel caso del *servus* era stabilita una multa di lire 5 se feritore era un uomo, in lire 3 se una donna.

---

<sup>62</sup> St. sass., “*De non isforzare sas feminas*”.

<sup>63</sup> St. sass., libro III, cap. 36, “*Dessas falsas mesuras et pesos*”.

<sup>64</sup> St. sass., libro III, cap. 22, “*Dessos arrobadores, et iscaranos*”.

<sup>65</sup> St. sass., libro III, cap. 6, “*Dessas muçeres qui ferin*”.

Moltissimi altri esempi si potrebbero addurre per far notare quali fossero le circostanze allora in considerazione; quelle suddette sono certamente le più importanti e le più frequenti.

**PARTE TERZA**  
**STATUTI SASSARESI E CARTA DE LOGU**  
**A CONFRONTO**

**1. Premessa. Il diritto penale sardo**

Sin dall'antichità la Sardegna fu considerata una terra tendenziosamente criminale, conseguenza, questa, della perenne lotta tra le due forze produttive isolate, agricoltori e pastori, lotta conseguente alle condizioni demografiche ed economiche<sup>66</sup> dell'isola in rapporto al suo territorio e sulle quali abbiamo molte versioni contrastanti tra cui spicca quella del Beloch<sup>67</sup> che descrive l'isola in gran parte spopolata e isolata, contestando l'analisi del Gemelli e di quanti affermavano che la Sardegna fosse, fin dai Romani, il granaio dell'Impero, perché solo nelle fertili pianure del Campidano la cultura del grano era intensiva e

---

<sup>66</sup> Su questo tema abbiamo contrastanti opinioni. Per tutti vedi gli studi di: Napoli, *Compendiosa descrizione corografica-storica della Sardegna*, Cagliari 1814; Gemelli, *Rifiorimento della Sardegna*, Torino 1776; Beloch, *Die Bevölkerung der griechische-römischen, Welt*, Leipzig 1886

<sup>67</sup> Beloch, *Die Bevölkerung der griechische-römischen*, cit., pagg. 444-446 e la versione che di quel libro fu fatta nella *Biblioteca di storia economica*, vol. III. Storico tedesco dell'antichità (Nieder-Petschkendorf, Slesia Prussiana 1854 - Roma 1929), docente di storia antica all'Università di Roma dal 1879. Fu il rinnovatore degli studi di storia antica in Italia, da lui coltivati con vastità di vedute, rigoroso metodo critico e larga comprensione per i fattori sociali ed economici. Questo indirizzo innovatore, caratteristico anche nei suoi numerosi discepoli della cosiddetta "scuola romana", ebbe largo influsso anche all'estero ove tuttavia non ha arriso il generale consenso a molte delle sue tesi.

veramente ben remunerativa. L'agricoltura, infatti, principale ricchezza dei sardi era fortemente contrastata dalla pastorizia che ne ostacolava l'estendersi dando luogo così ad una perenne lotta tra l'una e l'altra forma di sfruttamento della terra. Le liti sorgevano per l'incertezza dei confini tra seminativo e pascolo, conseguenza questa dell'annuale rotazione delle colture. La conseguenza era il perpetrarsi dell'invasione dei terreni seminati, il più delle volte terreni destinati al pascolo, ma recintati dai contadini, con siepi e con muri, per sfruttarli per la semina. Ben si comprende quindi quanto fossero numerosi e frequenti i reati contro la proprietà. Ma purtroppo, abbondarono anche i reati di sangue in quanto il senso di vendetta dominava stante le insufficienti garanzie di tutela e di pace da parte dell'autorità. Ancora nel secolo XIV vi era un tribunale domestico dinnanzi al quale il presunto reo era tratto per discolarsi e, qualora risultasse tale o non adempisse le condizioni impostegli per la pace, e solo dopo che fosse accertata la sua colpa, da quel momento era soggetto all'inesorabile vendetta dell'offeso e dei parenti di quest'ultimo. La vendetta spesso veniva esercitata collettivamente perché l'offesa individuale si tramutava non solo in lotte tra famiglie, ma tra le stesse ville comprendenti gruppi di abitazioni rustiche e nuclei dell'economia agraria.

Il diritto sardo presenta un grado tale di evoluzione da poter ben competere con il resto dell'Italia peninsulare; gli Statuti di Sassari, di Iglesias e di Castelgenovese, che quantunque abbiamo risentito dell'influenza continentale, sono il riflesso di tutte quelle tradizioni romane che meglio poterono conservarsi nell'isola perché non furono perturbate da influenze germaniche che tanto si fecero sentire nella normativa penale continentale.

Ma l'impressione che il diritto penale sardo abbia raggiunto tale grado di evoluzione la vediamo soprattutto nella Carta de

Logu di Arborea, splendido monumento legislativo scritto in sardo logudorese che illustra mirabilmente i caratteri e le originalità della Sardegna medievale, moderna e contemporanea, come giustamente rileva il Sini<sup>68</sup> che ricorda come questa esemplare normativa abbia plasmato la vita del Popolo Sardo quasi sino ai giorni nostri<sup>69</sup>.

Questa grandiosa opera, anche se non fu pienamente immune dai difetti del tempo, dimostra con quanta illuminata saggezza Eleonora d'Arborea abbia amministrato la giustizia in Sardegna facendo adottare provvide leggi che, come dice il Besta<sup>70</sup> “*togliessero le incertezze del diritto, fugassero i cavilli, fossero garanzia di benessere e di pace*”. Non esagera il Cattaneo quando nella sua opera<sup>71</sup> dice che Eleonora “è la più bella tra le figure di donna onde si ingemma la nostra storia compresa quella di Roma antica”. Né esagera il Mimaut quando afferma che la giudicessa sarda “*fut en cete circonstance la Justinienne de la Sardaigne*”<sup>72</sup>.

Non è un caso che giuristi e storici del diritto non isolani che si sono avvicinati al diritto sardo se ne sono innamorati a tal punto da dedicarsi con passione alla sua disamina<sup>73</sup> e scrivere delle memorabili pagine di storia giuridica sarda.

---

<sup>68</sup> Sini, *Comente comandat sa lege*, Torino 1997, pag. 3.

<sup>69</sup> Va ricordato, infatti, che la Carta de Logu, almeno per alcuni suoi capitoli, sopravvisse alla fine della dominazione spagnola nell'Isola, e cessò di avere forza di legge nel 1827 con l'emanazione delle Leggi civili e criminali promulgate da Carlo Felice.

<sup>70</sup> Besta, *Il diritto sardo nel Medioevo*, Torino 1908, pag. 30.

<sup>71</sup> Cattaneo, *Un primo atto di giustizia verso la Sardegna*, Milano 1892.

<sup>72</sup> Mimaut, *Histoire de Sardaigne*, I, Paris 1825, pag. 365.

<sup>73</sup> Vedi, per tutti, Enrico Besta ed Arrigo Solmi, docenti rispettivamente e contemporaneamente a Sassari e a Cagliari. A loro il merito di aver fondato nel 1905 quella gloriosa rivista che prese il nome di Archivio Storico Sardo (trasformato in seguito in Deputazione di Storia patria della Sardegna), con le due sezioni di Sassari e Cagliari.

Nella Carta de Logu vediamo soprattutto che l'influenza continentale è stata lievissima anche laddove si pensa che i diritti germanici abbiano lasciato le loro tracce più profonde: il delitto penale; molto di ciò che sembra ravvisare un'origine germanica, soprattutto per quanto riguarda il sistema delle pene, la loro asprezza e le sanzioni previste per i vari reati, può essere bizantino, come rileva il Besta sostenendo che il diritto indigeno della Sardegna si è sviluppato spontaneamente dagli antichi elementi romani modificati dall'influenza bizantina, nel senso che nel diritto sardo si vedeva chiaramente la sovrapposizione dell'elemento bizantino su sfondo romano, tesi che ci trova concordi, ritenendo che la Sardegna fu quasi pienamente immune da quella lunga dominazione germanica a cui dovette soggiacere gran parte dell'Italia. Lo spirito fortemente conservatore del Popolo Sardo si fece geloso depositario e custode di quel più prezioso retaggio dell'antichità che è il diritto di Roma, modellando poi su di esso le forme delle sue manifestazioni sociali e consentendo in tal modo, seppure permeato da elementi bizantini, lo spontaneo sviluppo degli elementi latini che altrove furono superati dalle nuove concezioni<sup>74</sup>.

---

<sup>74</sup> Sui contenuti e sull'influenza romanistica nella carta de Logu, vedi il già citato recente, acuto ed apprezzato studio di Sini, *Comente comandat sa lege*, Torino 1997, ed inoltre, *Diritto romano nella Carta de Logu d'Arborea: i capitoli "De appellationibus" e "De deserdati"*, in *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale. Atti del 1° Convegno Internazionale di Studi, Oristano 5-8 dicembre 1997*, a cura di G. Mele, [Istituto Storico Arborense per la Ricerca e la Documentazione sul Giudicato d'Arborea e il Marchesato di Oristano. Subsidia 2/2], Volume II, Editrice S'alvure, Oristano 2000, pp. 983-1012; *Droit écrit et droit coutumier dans la Sardaigne médiévale: Carta de Logu de Arborea et droit romain*, in *Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana* 3 (Maggio 2004) = <http://www.dirittoestoria.it/3/TradizioneRomana/Sini-Carta-de-Logu-Fr.htm> [estratto a stampa pagg. 30]; *Droit écrit et droit coutumier dans la Sardaigne médiévale: Carta de Logu de Arborea et droit romain*, in *Méditerranées*.

È per questo che la Sardegna presenta verso il secolo undicesimo, un proprio organismo stabile che in tutte le sue manifestazioni sociali, compreso il diritto, rivela la sua diretta discendenza dalle vecchie forme latine senza quasi intromissione di elementi stranieri. E che si sia avuta un'infiltrazione di elementi bizantini piuttosto che germanici lo possiamo rilevare attraverso l'esame ed il confronto del diritto penale sardo con alcune disposizioni del diritto penale bizantino da una parte e del diritto penale sardo e il diritto penale germanico dall'altra.

---

*Revue de l'association Méditerranées*, Publié par le Centre d'Etudes Internationales sur la Romanité et avec le concours de la Faculté de Droit de la Rochelle, N° 37 - 2004, pagg. 137-179; *Influssi del diritto romano sulla Carta de Logu de Arborea*, in *La Carta de Logu nella storia del diritto italiano*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma-Bari, Laterza, 2004, pagg. 50-96.

Contrario all'influenza romanistica nella Carta de Logu, Antonio Era che, in diversi studi, *Lezioni di storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna*, Roma 1934, e *Le così dette questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta*, II, Milano 1939, contestava che all'epoca della redazione della Carta de Logu, nella prassi giuridica isolana vi fossero situazioni giuridiche regolate secondo la legislazione giustiniana. Posizione, questa rimasta pressoché isolata e superata dagli studi di Cortese, *Diritto romano e diritto comune in Sardegna*, in *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano 1964, e *Il diritto nella storia medievale, II, Il basso medioevo*, Roma 1995, dove ribadisce la approfondita conoscenza dei giudici sardi delle *leges* giustiniane sin dal XII secolo, e quando, due secoli più tardi, la Carta de Logu a più riprese richiama l'uso e l'osservanza della *lege* e della *ragione*, si fa espresso riferimento al diritto giustiniano, il che, per il Cortese comporta conseguentemente l'ingresso del neo diritto sardo nell'ambito del diritto comune. Va detto che il termine "rasone" compare anche in un manoscritto latino degli statuti sassaresi, risalente al 1374, esaminato dal Besta, e di cui fa cenno nel suo studio, *Di alcune legge ed ordinanze di Ugone IV d'Arborea*, Sassari 1904, pag. 7, nota 1, dove ritiene che il termine faccia allusione ad un ordinamento sicuramente identificabile al diritto romano.

Confrontando entrambe le normative vediamo come sia identico il sistema delle pene; ritroviamo la pena di morte per spada, per forca, per rogo, l'accecamento, la fustigazione, il bando e la confisca, il taglio di mani e di orecchie, del naso o della lingua, le multe ecc. Si rimane altresì colpiti per le coincidenze che corrono fra i due diritti per la punizione del furto, del veneficio, dell'omicidio, delle offese al pudore e di altri reati.

Secondo il diritto penale germanico il delitto veniva considerato esclusivamente come fatto ledente l'interesse del privato e perciò non era soggetto alla pena ma alla vendetta dell'offeso e dei componenti della sua famiglia. L'unico elemento del reato che si prendeva in considerazione era il danno che l'offeso aveva subito; costui perciò era arbitro del modo e della misura di punire il ledente perché essi diventavano nemici e si veniva a costituire quel singolare stato di ostilità che nel diritto barbarico si chiamava faida, cioè vendetta.

La faida era un diritto dell'offeso e, nel caso di omicidio, era anche un dovere della famiglia dell'ucciso; nel caso si offendesse l'onore delle donne libere, la faida poteva essere esercitata solo da coloro che le avevano in potestà, e cioè dai maschi perché solo essi avevano l'uso delle armi e la rappresentanza della casa. In seguito, affermatosi il principio della pace pubblica, alla vendetta fu sostituita la composizione. Lo stato di inimicizia tra l'autore del reato e chi l'aveva subito cominciò a concludersi non con l'esecuzione della vendetta, bensì con il pagamento di quanto le parti, concordemente, avevano stabilito per risarcire il danno e riparare l'offesa. In questo consisteva la composizione destinata a riconciliare gli avversari. Soltanto in assenza di accordo tra le parti o in seguito al mancato pagamento di quanto pattuito, l'offeso poteva esercitare la sua vendetta.

Ne consegue l'individuazione del concetto di reato che si di-

stingueva tra reato privato, perché il comportamento ledeva l'interesse privato, e reato pubblico per i fatti commessi contro la società e che intaccavano l'ordine e il sentimento sociale, quali il brigantaggio o la violazione dei sepolcri, con la conseguenza che il colpevole veniva allontanato dalla pace, cioè dal consorzio e dalla protezione civile (*Friedlosigkeit*) e chiunque poteva impunemente ucciderlo<sup>75</sup>.

In questa concezione embrionale del reato, possiamo distinguere l'elemento morale dall'elemento materiale, l'elemento soggettivo da quello oggettivo perché si aveva riguardo solo al danno e al male commessi senza tenere conto della volontà di commetterli. Anche la pena quindi, nei reati privati, doveva necessariamente mirare a rivalere la parte lesa del danno ricevuto perseguendo così solo indirettamente un fine sociale, costituendo quasi una vendetta della società medesima.

---

<sup>75</sup> *Friedlosigkeit* indica la legale conseguenza derivante da alcuni gravi reati nel diritto medievale germanico. Un "friedloser" perdeva tutti i diritti e veniva allontanato da ogni forma di comunità dalla quale non aveva più alcuna tutela. La moglie di un *friedlosen* da quel momento veniva considerata come una vedova, ed i suoi figli come orfani. Il suo *lehen* ritornava al signore concedente. La restante eredità e proprietà del *friedlosen* veniva divisa tra i suoi figli. Tutti potevano uccidere il *friedlosen* senza essere puniti.

## 2. Aspetti generali. Il sistema delle pene

Nel diritto penale sardo si affermavano e propugnavano principi e diritti che raggiungevano forme di evoluzione di gran lunga superiori a quelli germanici e che sono rivelatori di una coscienza morale e giuridica che trovava la sua genesi in una civiltà che indubbiamente i popoli germanici non avevano raggiunta.

In Sardegna, il periodo delle private composizioni, caratteristica dei popoli germanici, era un remoto ricordo; non esiste, infatti, nella legislazione medievale sarda una stabile relazione tra multe comminate in via principale e mutilazioni ad esse surrogate nel caso di mancato pagamento di esse, come dimostra il fatto che una medesima pena era spesso il surrogato di multe assai diverse.

Nella Carta de Logu<sup>76</sup>, per esempio, una multa di duecento lire veniva sostituita ora col taglio di un piede<sup>77</sup> e altre volte con la forca<sup>78</sup>, così il taglio delle orecchie talvolta fu sostituito con

---

<sup>76</sup> L'edizione da noi presa a riferimento è quella di Mameli de' Mannelli, *Le Costituzioni di Eleonora, giudicessa d'Arborea, intitolate Carta de Logu*, Roma 1805.

<sup>77</sup> C.d.L., cap. XXI, "Di chi levasse per forza donna maritata": "Vogliamo, ed ordiniamo che alcun uomo levasse per forza donna maritata, ovvero alcun'altra donna, che fosse giurata, o spulzellasse alcuna vergine per forza, e di dette cause fosse legittimamente convinto, sia giudicato, che paghi per la maritata lire cinquecento; e se non paga fra giorni quindici dacché sarà giudicato, siagli tagliato un piede, per modo che lo perda: e per la nubile sia giudicato, che paghi lire dugento ...".

<sup>78</sup> C.d.L., cap. XIII, "Di ruberia di Strada pubblica": "Constituimo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona ... in caso che facesse detta ruberia fuori di Strada pubblica, cioè in Villaggio, o in campo, o in salto, gli uomini di Villaggio, ove farà detta ruberia, sian tenuti di catturare quel tal rubatore, e portarlo alla Corte; e se n'è convinto, paghi alla Corte lire dugento al giorno, che sarà giudicato, a giorni quindici; e se non paga egli over altro uomo per se, inforchino, in modiche ne muoja ...".

una multa di quindici o venticinque lire<sup>79</sup>, tal altra con una multa di lire cento<sup>80</sup>.

La pena, va detto, rivestiva un carattere sociale, perché al principio della vendetta si sostituì quello di ristabilire l'ordine giuridico turbato mediante la pena prevista dalla legge per i singoli reati, facendo prevalere l'utile comune sulla vendetta, generatrice di sanguinosi conflitti tra famiglie e tra villaggi, su quello individuale con la conseguenza logica che nessun colpevole di un delitto poteva essere sottratto alla pena prevista. Ed è perciò che la giustizia puniva più per tutelare questo diritto alla pace e all'ordine pubblico che per dare soddisfazione al privato. Non si ammetteva, almeno in generale e proprio per i maggiori delitti che comportavano la pena capitale, che la pena pubblica potesse essere arbitrariamente sostituita da statuizioni private.

Merita ricordare a tale proposito la formula a cui in questi casi si ricorreva “*et pro denaru ne unu non campi*”, non ammettendosi alcuna deroga alla inflizione della pena pubblica. E anche quando l'armonia veniva solennemente conclusa fra il reo e l'offeso, questo non attribuiva l'impunità al reo, anche se ciò comportava una diminuzione della pena.

Troviamo negli Statuti Sassaresi una sola eccezione a questo principio<sup>81</sup>: è quella del minorenne omicida che poteva rimanere impunito qualora i parenti dell'ucciso lo avessero perdonato. In

---

<sup>79</sup> Vedi in tal senso i capp. XV, XVI, XVII, XVIII della C.d.L.

<sup>80</sup> Come previsto al cap. XXIII della stessa Carta “*Di chi terrà femmina maritata palesemente contro volontà del marito*”.

<sup>81</sup> St. sass., III, 3, “*De cussos qui ferin*”: “... *salvu qui pro ferita facta dae theracu, qu non averet XIII annos, non se intenda malefitiu, et issa potestate non fattat processu alcunu contra esse. Salvu si su feridu morreret, et tando su qui aet ferre siat punitu personalmente ad morte. Asteris (eccettoché, fuorché) sie seret de voluntate dessos parentes propinguos dessoru murtu, qui boleren perdonare ad ecusse qui averet feridu, et tando sa potestate ne unu processu factat contra...*”.

tale fattispecie, nonostante la gravità del reato che poteva dar luogo a vendetta, si derogava alla irresponsabilità del minore sancita in linea generale ed egli restava impunito nel caso di perdono da parte di coloro che, se non fosse intervenuta la giustizia punitrice, avrebbero avuto motivo di vendetta contro di esso e forse anche contro la famiglia e la villa cui questi appartenevano.

Nella graduazione della pena non si distingueva tra povero e ricco; una certa discriminazione vi era soltanto tra liberi e servi, ma fra i liberi uno stesso reato veniva punito con la medesima pena, chiunque l'avesse commesso e la sostituzione di una pena afflittiva ad una pena pecuniaria si aveva soltanto quando, in mancanza di mezzi da parte del reo, era necessario comunque colpire costui che non doveva restare impunito stante le sue precarie condizioni economiche. La distinzione tra liberi e servi portava invece, come abbiamo già detto, ad un diverso trattamento. A Sassari si evidenziava il divario tra di essi, concedendosi al libero, quanto alla norma penale, una protezione di gran lunga più efficace che non al servo. Per i delitti contro il servo, infatti, la pena era sempre pecuniaria (cinquanta lire in caso di morte di cui la metà al padrone)<sup>82</sup> ed anche quando l'offesa contro il libero era repressa pecuniariamente, l'ammontare della pena era, non di rado, cinque volte maggiore che se l'offesa fosse stata fatta al servo<sup>83</sup>.

E vi è un altro punto, poi, nel quale il diritto penale sardo si differenzia profondamente da quello germanico: mentre tra i barbari e specialmente tra i longobardi veniva considerato più

---

<sup>82</sup> St. sass., III, 1, "Dessu michidin": "... et si per aventura alcunu omine liveru aet ochier alcunu servu azzenu over anchilla azzena, cussu malefactore però non siat condempnatu ad morte, ma siat condempnatu pro cussu accessu per issa potestate in libras de Janua ...".

<sup>83</sup> Vedi, tra gli altri, St. sass., III, 3, "De cussos qui ferin", cit.

l'elemento oggettivo del reato che quello soggettivo, il male ed il danno commessi più della coscienza e volontà di commetterli, di modo che, non riconoscendosi neanche il diritto alla legittima difesa, si puniva indifferentemente colui che aveva ferito per difendersi da una aggressione e colui che aveva ferito perché aggressore, nel diritto penale sardo, invece, nella commisurazione della pena al reato, si distingue la materialità del reato dall'elemento soggettivo, e ciò a dimostrazione della permanenza nell'Isola della tradizione giuridica romana. Ed è perciò che si ricorreva alla netta distinzione tra dolo e colpa: i reati commessi *ex improvviso*, senza riflessione istintivamente, senza premeditazione o oltre la volontà dell'evento non venivano puniti allo stesso modo di quelli commessi "*cun animu deliberadu*" cioè allo stesso modo di quelli commessi con premeditazione o con la coscienza e volontà di compierli.

La Carta de Logu, in alcune delle sue parti<sup>84</sup> conforta e conferma le nostre asserzioni: ad esempio al cap. III si dice "*Vogliamo, ed ordiniamo, che, se qualcuna persona uccidesse uomo, e n'è confessa nel Giudizio, ovvero convinta, secondo che l'ordine che la ragione comanda, siale tagliata la testa nel luogo della Giustizia ...*"; se invece qualcuno commette un omicidio "*... non cun animu delliberadu e non pensadamenti ...*" ma per caso fortuito deve stare "*... ad arbitriu et correzioni nostra.*". Al cap. IX poi abbiamo un altro esempio: "*Vogliamo ed ordiniamo, che, se alcuno uomo ferirà l'uno all'altro di ferro, o di bastone, odì pietra, o di mano, ovvero di altra causa, d'onde ne uscisse sangue, e non ne perdesse membro, se n'è convinto, paghi al Regno per la ferita di ferro infra giorni quindici quindici, dappoi-ché sarà giudicato, lire venticinque, e se non paga sia scopato*

---

<sup>84</sup> Precisamente nei capitoli III, IV, V, IX della C.d.L.

*per la Terra; ... e se alcun delitto avvenisse per disastro, e che non fosse fatto appensatamente, vogliamo, che sia ad arbitrio nostro, e di buoni uomini per Noi diputati ...*<sup>85</sup>.

Innumerevoli sono gli esempi in tal senso, ma a noi interessa ora dimostrare che non solo si distingueva la materialità del reato dall'elemento soggettivo, ma che in Sardegna ebbe vita e riconoscimento un istituto sconosciuto ai popoli germanici, la legittima difesa. E ci soccorre ancora la Carta de Logu che nel capitolo ultimo più sopra esaminato così continua, “... e se per alcuna delle ferite se ne perdesse membro, in modo che il membro se n'andasse a terra, ovvero che ne fosse scemo, perda il simigliante membro, e per danaro nessuno non iscampi: e se fosse membro principale debilitato, paghi lire cento senza misericordia alcuna; ... se lo fa difendendo se, e lo provasse legittimamente, che non sia tenuto a pen' alcuna ...”.

Con quanta chiarezza si distinguesse tra l'elemento soggettivo e l'elemento oggettivo del reato, lo troviamo ancora sia nella Carta de Logu sia negli Statuti Sassaesi, dove si parla delle pene stabilite per i complici, i mandanti, gli istigatori a delinquere, i ricettatori i quali, negli Statuti Sassaesi, oltre al pagamento di una vera e propria pena dovevano restituire quanto avevano ricettato. Per i favoreggiamenti poi (che non fossero compiuti dal padre, dalla madre, dalla moglie o dal figlio, dal fratello o dalla sorella che doveva pagare una multa minore), la Carta de Logu al cap. VII<sup>86</sup>, in caso di aiuto da questi prestato all'omicida o a co-

---

<sup>85</sup> Per una analisi puntuale del cap. III della Carta de Logu, “*Di chi uccidesse uomo avvisatamente, o disavvisamente*”, con particolare riguardo alla influenza romanistica della norma, si rinvia al più volte citato ed esaustivo studio di Sini, *Comente comandat sa lege*, cit, pag. 81 e segg.

<sup>86</sup> “*Dell'uomo, che fosse sbandito dalle Terre nostre per omicidio, ovvero alcun'altra occasione, per la quale dovesse morire*”: “*Costituiamo, ed ordiniamo, che, ... e se alcun uomo di detto Villaggio lo ricevesse, e ricettasse*

lui il quale, per il delitto commesso, doveva morire, stabiliva il pagamento di una multa che anche per coloro che, potendo impedire il compimento del reato non lo avessero fatto, salvo però che avessero la coscienza e la consapevolezza dell'atto che si compiva, tanto è vero che il minore, lo *theraccu* cioè il servo, erano irresponsabili se ancora, al momento di compiere il delitto, non avessero raggiunto l'età del discernimento, fissata ai quattordici anni. Una volta trascorsa questa età, tutti erano responsabili delle proprie azioni perché si riteneva che allora l'individuo acquistasse la coscienza del proprio operare. Invece si teneva conto del sesso e, tutte le pene inflitte alle donne erano meno gravi di quelle inflitte agli uomini per i medesimi reati<sup>87</sup>.

Di regola poi, la responsabilità era individuale ma, sussidiariamente poteva anche ricadere su una collettività, e ciò lo vediamo chiaramente in moltissimi punti della Carta de Logu<sup>88</sup>. Prendiamo ad esempio il cap. XXXIII nel quale si dispone: “*Co-stituiamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona furasse Casa d'altrui, e la perforasse a furto in muro, o in porta, od in finestra, o in tetto, se le è provato, e n'è convinta, sia impiccata per la gola, che ne muoja, e dai beni suoi si paghi il danno, a chi sarà fatto; e niente dimeno i Giurati del Villaggio siano tenuti di provare, e di portarlo a dichiarare, e di catturare l'uomo in persona, che avrà fatto il male; e se non catturano, e provano, paghino i Giurati comunalmente col Maggiore, e cogli altri uomini del Villaggio il danno, cui sarà fatto, ed al Regno paghi' il Villaggio grande lire cento, ed il Villaggio piccolo lire cinquanta: ed i be-*

---

*quel tale sbandito palesemente, o furtivamente, e gli desse consiglio, aiuto, o favore, se gli è provato, paghi al Regno lire cento ...”.*

<sup>87</sup> St. sass., III, 6, “*Dessa muçeres qui ferin*”.

<sup>88</sup> In particolare nei capitoli XXXIII, XXXVI, XXXIX e XLV della C.d.L.

*ni di quell'uomo, che avrà fatto il male, siano nel pagamento di detti danni*"<sup>89</sup>, dove emerge chiaramente la responsabilità collettiva dei Giurati e degli uomini del villaggio in cui il delitto si compiva, cosa che indubbiamente fonda le sue radici ben addietro nei tempi. E se la legittimazione giuridica di questa consuetudine si allontanava ed era in contrasto con il diritto romano, dove la pena era limitata al reo, essa trovava la sua origine nelle condizioni sociali ed amministrative della Sardegna dove non vi era un efficiente corpo di polizia che in ogni momento e ovunque potesse intervenire prontamente per la repressione e soprattutto per la prevenzione dei reati, stante la esiguità del numero degli abitanti in rapporto alla vastità del territorio, per cui le funzioni di polizia erano affidate alle singole aggregazioni rurali.

Abbiamo già visto nel cap. XXXIII della Carta de Logu la responsabilità dei giurati e dell'intero villaggio in cui questi si trovavano e altri esempi potremo trovare nella stessa legislazione ai capitoli XIII, XLV, XLVI<sup>90</sup>, per il caso in cui non denunciassero e catturassero il reo, e cioè qualora non esercitassero le funzioni di polizia che erano state loro affidate.

---

<sup>89</sup> C.d.L., cap. XXXIII, "*Di chi furasse Casa d'altrui, e la perforasse in porta, ovvero in muro, ovvero i finestra*".

<sup>90</sup> C.d.L., cap. XIII, "*Di ruberia di Strada pubblica*": "... gli uomini di detto villaggio ove farà detta ruberia, siano tenuti di catturare quel tal rubatore ..."; C.d.L., cap. XLV, "*Di non porre fuoco infino al temp'ordinato*": "... ed i Giurati del Villaggio, ove si porrà il fuoco, siano tenuti a provare e catturare i malfattori predetti, e di rappresentargli alla Corte nostra infra quindici giorni; e se non gli catturano in detto tempo, detti Giurati cogli uomini del Villaggio paghino di multa, cioè il Villaggio grande lire trenta, ed il Villaggio piccolo lire quindici, ed il Curatore di ciascuno di quei Villaggi paghi soldi cento ..."; C.d.L., cap. XLVI, "*Di non porre fuoco di alcuna persona studiosamente*": "... siano tenuti i Giurati, ed uomini del Villaggio di provare e di catturare l'uomo che avrà posto detto fuoco...e se i giurati, ed uomini del Villaggio non catturassero l'uomo, che avrà fatto il male paghi communalmente il Villaggio grande lire cento ed il Villaggio piccolo lire cinquanta ...".

Per quanto riguarda le pene, queste non erano eccessivamente crudeli: la pena capitale si comminava solo per i delitti più gravi, quali quelli diretti contro la sicurezza dello Stato e del sovrano, per l'omicidio, la grassazione, l'effrazione, l'incendio, lo stupro e la rapina. La pena, più che come repressione del reato, era prevista e considerata come diretta alla prevenzione di esso affinché, appunto, la sua entità servisse come freno alla commissione dei delitti.

Nelle disposizioni di carattere penale si manifestava il principio romano secondo il quale la pena inflitta ad un reo doveva servire di esempio per tenere lontano gli altri dal commettere il male. In altre parole la pena doveva servire non solo a reprimere i reati e a prevederli ma anche e soprattutto a estirpare il male laddove esso si annidava<sup>91</sup>.

Alle pene afflittive si aggiungeva spesso il bando del reo e la confisca dei suoi beni. Ma in Sardegna (ciò che ancora dimostra come i diritti germanici ebbero scarsa influenza nel diritto sardo), il bando non aveva un'applicazione generale e non comportava le terribili conseguenze, proprie del diritto germanico, che si ebbero nel continente dove il bando toglieva a chi ne era colpito ogni diritto. Il bandito perdeva tutto, la tutela della sua persona, la famiglia, la patria, la proprietà, la libertà.

Il bandito appariva come nemico pubblico, esposto alla persecuzione di tutti. Nessuno poteva dargli ospitalità, né procurargli vitto; anzi ognuno era fatto esecutore della sentenza che aveva colpito quel reo e se poteva, doveva ucciderlo, senza incorrere

---

<sup>91</sup> Dall'analisi del testo della C.d.L., vediamo come il diritto romano ha influito particolarmente nelle norme penali in essa contenute, come evidenziato da Antonio Marongiu nel suo puntuale lavoro, *Delitto e pena nella Carta de logu d'Arborea*, in *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, Padova 1975, *passim*, ed in particolare pag. 85 e ss.

in nessuna pena e neanche nella faida dei parenti dell'ucciso sia perché l'uccisione in questo caso era considerata legittima, sia perché il bandito perdeva ogni diritto verso la sua famiglia per la quale era giuridicamente morto, tanto che la moglie si considerava vedova e orfani i suoi figli. Il bando dunque, nel diritto germanico, nella semplicità della sua formula aveva natura complessa, era fonte di tante altre pene, fattesene poi indipendenti, quanti erano i diritti che per esso si perdevano, la morte, infatti, la revoca di tutti i diritti, l'esilio, l'asservimento, la confisca dei beni, erano conseguenze del bando.

In Sardegna, invece, incorreva nel bando colui che fuggiva per non sopportare una pena afflittiva in cui era caduto. E nel caso che un omicida fuggisse per evitare la pena a cui era stato condannato, allora il bando diventava conseguenza della pena di morte e, come risulta dal capitolo VI della C.d.L., all'omicida, oltre che esser "*isbandidu dae sas terras nostras*" si confiscavano i beni tenendosi conto però delle ragioni della moglie, dei figli e perfino dei creditori<sup>92</sup>.

Il bando, come dice Satta-Branca<sup>93</sup>, "*non deve intendersi come pena d'esilio, che non potevasi dare ai borghesi, ma come avviso che quel reo era fuori legge e sottoposto al taglione; e chi fuggiva per non pagare la multa cui era stato condannato incorreva pure nel bando, che consisteva nella determinazione di una somma che veniva pagata vendendo l'equivalente dei suoi beni del fuggitivo il quale allora usciva dal bando*".

<sup>92</sup> C.d.L., cap. VI, "*Dell'uomo che si trovasse morto in alcun Villaggio, ovvero in abitazione di quello*": "... e se quell'uomo, che avesse ucciso l'uomo, fuggisse, e non si potesse avefe infra detto tempo di un mese, sia sbandito dalle Terre nostre, ed i suoi beni sian confiscati alla Corte nostra, riserbando per le ragioni della moglie, e dei figlioli che avesse da altra moglie: ... e similmente salve le ragioni dei creditori".

<sup>93</sup> *Il comune di Sassari nei secoli XIII e XIV*, Roma 1885, pag. 131.

Il confino era poi in Sardegna una pratica importata che trovava applicazione solo nei comuni sottoposti all'influenza continentale. In generale, infatti, si applicava il principio che il sardo non si potesse “*terrafinare*” in luogo esterno all'isola, come disposto negli Statuti Sassaresi<sup>94</sup>.

Il taglione invece rappresentava un'antica tradizione locale che trovava peraltro fondamento in tutte le legislazioni, essendo insito nella coscienza umana. Soltanto in pochissimi casi però era irrogato come pena a se stante, mentre il più delle volte veniva considerato come pena sostitutiva di multe per aver arrecato ad altri ferite che comportavano perdita di membra o cicatrici sul volto.

Un principio del taglione lo si può scorgere in quelle pene mutilative che colpivano il membro o l'arto che era servito per commettere il delitto, come ad esempio nel reato di falsa testimonianza, nel quale caso si procedeva al taglio della lingua del falso testimone o nella falsificazione dei documenti per la quale si procedeva al taglio della mano che li aveva compilati. Anche a Bisanzio (il ché che conforta ancora la nostra tesi della sovrapposizione nel diritto penale sardo dell'elemento bizantino anziché di quello germanico) troviamo che in questi casi, si procedeva al taglio del piede, all'avulsione dell'occhio, etc.

Anche queste pene mutilative erano sussidiarie, in linea principale, di pene pecuniarie, sempre per la solita ragione di non lasciare impunito il delitto commesso dal non abbiente per il fatto stesso della sua indigenza.

---

<sup>94</sup> St. sass., I, 85, “*Su Juramentu dessa potestate*”: “... neunu sassaresu se pothat caçare, nen deppiat de Sassari ad terrafinare (cioè esiliare) pro alcu nu excessui in alcu nu modu, nen issa potestate alcu nu de Sassari mandare pothat foras dessa terra pro terrafine”.

Le pene ignominiose come la fustigazione, la berlina<sup>95</sup>, il marchio ed altre, pur utilizzate anche nell'isola, non trovavano in Sardegna frequenti applicazioni e lo stesso carcere veniva spesso considerato come mezzo per costringere il reo al pagamento della multa e al risarcimento dei danni e delle spese cui fosse stato condannato.

Nei vari capitoli della Carta de Logu<sup>96</sup> e degli Statuti Sassarresi<sup>97</sup> vediamo quale funzione fosse riconosciuta al carcere. Nel maggior numero dei casi, anziché la persona, si teneva a colpire il suo patrimonio, ma anche questo avveniva con moderazione. Nel capitolo CLXIV della C.d.L.<sup>98</sup> è detto per esempio *“Inoltre ordiniamo, che nessun Comunajo di nessun bestiame non possa, né osi mandare detto bestiame, che gli sarà dato a Comune in altro luogo per ovile, ovvero per abitare senza licenza del donno suo; e se cotrafacesse, secondo di sopra, e danno ricevesse detto bestiame, sia tenuto quel Comunajo, che muterà detto bestiame, di pagare danno, che riceverà quel bestiame al donno suo; e se non ha di che pagare, stia in prigione, infinché il donno suo sia pagato”*.

La confisca totale dei beni si aveva soltanto come conseguenza di condanne capitali ed anche in questi casi<sup>99</sup> si teneva

---

<sup>95</sup> C.d.L., cap. CXI, *“De’ Legatori, che non debbono legare, né mettere in fascio cuoio, che non sia segnato”*: *“... Inoltre ordiniamo, che que’ Legatori tutti, che legano cuoj in Oristano sieno tenuti di non legar cuojo veruno in fascio, se non è segnato di quel segno, che è ordinato, e chi cotrafacesse, sia posto alla berlina con cuojo alla gola, e poscia stia in prigione, infinché avrà pagato soldi venti”*.

<sup>96</sup> Vedi, in particolare, C.d.L., capp. XL, XLI, XLII e CXXXVI.

<sup>97</sup> Vedi St. sass., III, 18, 19, 26, 28.

<sup>98</sup> *“Del Comunajo, che non osi mutare il bestiame, che gli sarà accomodato, senza licenza del donno suo”*.

<sup>99</sup> Vedi i capp. II, VI, XIII della C.d.L. Nel cap. II, ad esempio, vediamo che erano fatti salvi i diritti della moglie, coniugata al modo Sardesco o al modo

conto e si salvaguardavano i diritti della moglie, dei figli e dei creditori del condannato. Più spesso invece la confisca colpiva lo strumento del delitto come risulta da vari capitoli della Carta de Logu<sup>100</sup>.

La pena di gran lunga più usata era la multa che, forse perché in un primo tempo veniva pagata in capi di bestiame destinati al macello, era detta “*maquicia*”. Il cap. XXXVII della Carta de Logu<sup>101</sup> così dispone: “... *e mandargli alla Corte nostra quegli, che avranno fatto la multa da soldi cento insusu; e quelli, che avranno fatto la multa da soldi cento ingiuso, da quelli che si faccia pagare il Curatore, e non gli mandi alla Corte*”, disposizione, questa, che si riferiva ai ladri e malfattori. A Sassari, invece, con lessico continentale, la multa veniva chiamata *bandu*.

In Sardegna il giudice, quanto alla commisurazione delle pene, si atteneva all’antica tradizione romana. Egli aveva, infatti, una certa ampiezza di poteri; doveva tener conto, nel suo giudizio, delle speciali condizioni di persona, di tempo e di luogo del commesso delitto e determinava, in qualche caso a suo arbitrio, la pena da infliggere. Per esempio nella Carta de Logu<sup>102</sup> si legge: “*Inoltre ordiniamo che ... se alcuna persona portasse carta di Notajo alla corona, che fosse falsa, e l’usasse maliziosamente, conoscendo quegli, che la porterà, che fosse falsa, sia catturato*

---

Pisanesco, e dei figli in qualità di eredi di quest’ultima, nonché dei creditori del condannato, nella fattispecie in esame, per tradimento.

<sup>100</sup> capp.XIII, XXV, XXIV della C.d.L. Nel cap. XXIV, “*Di chi andrà armato a Festa. Ovvero a Sagra*”, è detto “*Costituiamo, ed ordiniamo, che alcun uomo, che andasse a Festa, o Sagra di Chiesa, non vi debba portare arma veruna, a pena di lire 25, e di perdere l’arma: e siano tenuti i Curatori ... di catturare quell’uomo, che verrà armato, e condurlo in prigione alla Corte coll’arma, che gli troveranno ...*”.

<sup>101</sup> “*Di catturare, e mandare in prigione i ladri e malfattori*”.

<sup>102</sup> Cap. XXV, “*Delle Carte bollate, e non bollate, che si presenteranno alla Corte, ovvero scritte, che si troveranno false*”.

*e messo in prigione, e condannato ad arbitrio nostro*”; ciò a dimostrazione che in alcuni casi la determinazione della pena era rimessa alla saggezza e all’apprezzamento del giudice.

La legge, poi, stabiliva pene diverse, in aumento o in diminuzione, a seconda dell’ora in cui il reato veniva commesso: l’ora notturna per esempio soleva aggravare la pena. Altra causa di aggravamento della pena si aveva quando il reato veniva commesso in luogo pubblico, per esempio davanti al podestà<sup>103</sup>, nel qual caso il reo veniva punito nel doppio, o quando il reato veniva compiuto contro gli organi della pubblica amministrazione<sup>104</sup>.

A ridurre la pena contribuiva invece la conclusione della pace con gli offesi<sup>105</sup>. A Sassari, come già abbiamo visto, il mino-

---

<sup>103</sup> St. sass., III, 7, “*Dessas feminas qui ferint sos nomine, et dessos maleficos factos dave nanti dessa potestate*”: “... aet contra facher dave nanti dessa potestate, over dessu locutenente suo, siat condempnatu in su doppiu dessu, qui su capitulu narat”.

<sup>104</sup> C.d.L., cap. CXCII, “*Di chi dicesse alcuna parola ingiuriosa ad alcun Ufiziale nostro, facendo i fatti nostri*”: “*Costituiamo ed ordiniamo, che, se alcuna persona dicesse alcuna parola ingiuriosa ad alcun Ufiziale nostro, facendo i fatti nostri, ovvero che gli levasse il pegno da mani, quella tal persona paghi alla Corte nostra per multa, se legittimamente ne è convinta, lire venticinque; e se non paga infra giorni quindici, dacché sarà giudicata, per la parola ingiuriosa, se le tagli la lingua; e per levare il pegno taglilese la mano destra*”.

<sup>105</sup> C.d.L., cap. IX, “*Delle ferite, e percussioni, che si facessero, che se ne perdesse membro, ovvero debilitasse*”. Nel caso del ferimento, era stabilito: “... ed in presenza di detti Ufiziali si faccia la pace; e Noi per amor di Dio perdoniamo per detta pace fatta la quarta parte di detta multa, che dovrà pagare”. Vedi anche il cap. VII, “*Dell’uomo che fosse sbandito dalle Terre nostre per omicidio, over alcun’altra occasione, per la quale dovesse morire*”: “*Costituiamo, e ordiniamo che, se alcuno fosse sbandito dalle Terre nostre per omicidio, ovvero per alcuna altra occasione, ... e se alcun uomo di detto Villaggio lo ricevesse, e ricettasse quel tale sbandito palesemente, o furtivamente, e gli desse consiglio, ajuto, o favore, se gli è provato, paghi al Regno lire cento; e se non paga esso, ovvero altr’uomo per se, stia in prigione a volontà nostra: salvo se quello sbandito venisse a Casa della moglie, ovvero del padre, o della madre, o dell’ avolo, ed avola, o del figliuolo, o fi-*

renne omicida restava impunito se perdonato dai parenti dell'ucciso.

---

*gliola, o del fratello, o della sorella carnale, che quelle persone non siano tenute alla multa delle predette lire cento in tutto, né in parte”.*

### 3. I reati e le relative pene a confronto

Passando ad esaminare il diritto penale sardo nelle sue linee generali, ed analizzando la trattazione dei singoli reati, vediamo che venivano più gravemente colpiti quelli rivolti contro la sicurezza e l'integrità territoriale del Giudicato<sup>106</sup> e contro la persona del giudice e della sua famiglia per i quali la Carta de Logu sanciva la pena di morte aggravandola con l'attanagliamento e col trascinamento a coda di cavallo per tutta la città di Oristano fino alla forca<sup>107</sup>. Gli Statuti sassaresi, al contrario, per la stessa fattispecie erano molto miti; la cospirazione, considerata come delitto più grave e pericoloso contro la sicurezza del comune, veniva punita solo con una multa<sup>108</sup>. Reati contro il Giudicato erano considerati anche le trasgressioni, da parte degli ufficiali, del proprio ufficio, l'abuso dei pubblici poteri, le torture abusive, il

<sup>106</sup> C.d.L., cap. I, “*Di chi consentisse, ovvero trattasse la morte, ovvero offensione nostra, ovvero di alcun erede nostro*”: “*Ordiniamo, che, se alcuna persona trattasse, e consentisse, che noi, ovvero alcun Figliuolo nostro, ovvero Donna nostra, o Figliuoli nostri, o Donna loro fossim’ offesi, e facesse offendere, o consentisse, che fossim’ offesi, debba esser messa sopra di un carro, ed attanagliata consentisse, ovvero trattasse per tutta la Terra nostra d’Oristano, e poscia si debba condurre attanagliandola infino alla forca, e là s’inforchi, che ne muoja, ed i beni suoi tutti debbano esser appropriati alla Corte nostra*”.

<sup>107</sup> C.d.L., cap. II, “*Di chi chi consentisse, ovvero trattasse caus’ alcuna, per la quale perdessimo onore, Terra, Castello, ovvero alun’altra dignità*”: “*Inoltre ordiniamo, che, se alcuna persona trattasse, o consentisse in causa alcuna, per la quale Noi perdessim’ onore, Terra, ovvero Castello di quelli, che abbiamo oggi, o di quelli, che acquisteremo da mo innanzi, debba essere strascinata a coda di Cavallo per tutta la Terra nostra d’Oristano, e poscia infino alla forca, e la s’inforchi, che ne muoja, ed i beni suoi tutti sieno appropriati al Regno*”.

<sup>108</sup> Multa di lire cento per il principale cospiratore e di lire cinquanta per i seguaci, St. sass, I, 11, “*De non facher conspirationes et Juras*”.

cedere alle corruzioni<sup>109</sup>, l'omissione della denuncia<sup>110</sup>, la inesecuzione delle sentenze<sup>111</sup>, il tener pegni per sé<sup>112</sup>, il diniego di far giustizia<sup>113</sup>. Veniva altresì considerato reato contro lo Stato il rifiuto di prestar testimonianza, la resistenza contro gli ordini della pubblica autorità<sup>114</sup>.

Per i reati contro la persona invece si comminava la pena di morte (omicidio premeditato)<sup>115</sup> a meno che l'omicidio non fosse stato commesso involontariamente o per legittima difesa; mentre inizialmente era possibile riscattarsi da questa pena con denaro, in seguito ciò fu assolutamente vietato: *“et pro dinari alcunu non campit”*. Anche nel caso di veneficio si comminava la pena di morte mediante la forca per l'uomo e l'arsione per la donna se causava la morte, altrimenti il taglio della mano che aveva som-

<sup>109</sup> St. sass., I, 1, 28, 93, 135, 151, e più specificamente I, 28, *“Sa electione, et issu offituu dessor syndicos, et issa pena de cussos”*.

<sup>110</sup> C.d.L., cap. XXXVI, *“Di dinunziar gli eccessi, ed i furti, ed i malfattori”*: *“Constituiamo, ed ordiniamo, che siano tenuti i Curatori, di ciascuno nella Curatoria sua, di dinunziare gli eccessi, ed i furti, che vi faranno, all'Armamentario nostro di Luogo, ovvero Ufizial maggiore dal giorno, che sarà fatta la multa a giorni quindici; ed il Curatore, che non gli dinunzierà nel termine, paghi di multa la regno lire quindici”*.

<sup>111</sup> Vedi C.d.L., cap. XVI *“Di porre a giurare ne' Villaggj i Giurati di Luogo”*, cap. XX *“Di provare, ed investigare i furti, e gli eccessi”*, cap. XXXVI *“Di dinunziar gli eccessi, ed i furti, ed i malfattori”*.

<sup>112</sup> C.d.L., cap. CIII, *“Degli Ufiziali, che non possano ritenere pegno alcuno per se”*: *“Vogliamo, ed ordiniamo, che alcun Curatore, ovvero Ufiziale nostro d'Arborea non possa ritenere per se pegno alcuno, che farà per ragione del Regno; ed a chi sarà provato, paghi per ogni volta lire venticinque”*.

<sup>113</sup> C.d.L., cap. LX, *“Di chi sarà vinto in via di Curatore, e si partirà ad altra Curatoria, l'Ufiziale, se non lo fa pagare, debba esser condannato”*.

<sup>114</sup> C.d.L., cap. LIII, *“Di chi manderà Citazione da Corona di Luogo, ovvero da Corona di Settimana di Berruda, o da Corona di porto, ovvero da alcun'altra Corona, e non comparisca nel termine”*.

<sup>115</sup> St. sass., III, 1, *“Dessu michiduu”*; C.d.L., cap. III, *“Di chi uccidesse uomo avvisatamente, o dissavvisamente”*.

ministrato il veleno<sup>116</sup>.

Il suicidio si considerava reato e il cadavere del suicida, nel luogo stesso della sua morte, veniva appeso ad una forca e lasciato in pasto agli uccelli di rapina. Si procedeva quindi ad un'inchiesta sulla causa del suicidio e se questa risultava illecita (se ad es. il suicida, con la morte, s'era voluto sottrarre alla giustizia), tutti i suoi beni venivano confiscati.

Venivano poi variamente sanzionati i reati che importavano ferite e queste al fine dell'applicazione delle pene, venivano distinte a seconda che comportassero "*debilitamentu o secamentu de membru*" (e quali membri principali venivano considerati i piedi, le mani, gli occhi, le dita, le labbra<sup>117</sup> e le orecchie. La pena era, in questi casi, o la multa o il taglione. Gli Statuti di Sassari<sup>118</sup> stabilivano senz'altro il taglione e oltre a questo il pagamento di una multa di lire dieci; la legislazione arborense<sup>119</sup> in via principale una multa di lire cento, e in via sussidiaria il taglione se avessero causato soltanto deturpazione del viso o uscita o meno di sangue. In questi ultimi casi la pena era sempre pecuniaria a meno che la ferita non avesse lasciato cicatrici sul volto, nel qual caso, spesso, si applicava il principio del taglione.

*S'adsaltimentu o assaltu o appostamentu*, cioè l'aggressione, era variamente punita se avveniva a mano armata o meno, e secondo il luogo in cui era stata perpetrata. Essa veniva punita come reato a sé quando non vi fosse stata ferita, ma nel caso in cui

---

<sup>116</sup> C.d.L., cap. V, "*Di chi desse, ovvero facesse dare alcuna persona tossico, ovvero veleno*". In caso di morte della persona si comminava la pena della forca o del rogo a seconda che il reo fosse uomo o donna.

<sup>117</sup> St. sass., III, 5, "*De membru secatu*".

<sup>118</sup> St. sass., III, 3, "*De cussos qui ferin*".

<sup>119</sup> C.d.L., cap. IX, "*Delle ferite, e percussioni, che si facessero, che se ne perdesse membro, ovvero debilitasse*".

questa vi fosse stata costituiva una sua aggravante. Lo Statuto sassarese<sup>120</sup> puniva l'assalto "*ad animu iratu cum ispata vocata* (sguainata), *over gurtellu ... o alcuna cosa offensibile*" in lire 2 se non vi fosse stata ferita, ma nel caso che questa vi fosse stata la pena era notevolmente aumentata a seconda della gravità della ferita procurata. La Carta de Logu stabiliva invece multe diverse a seconda che l'aggressione venisse compiuta in casa dell'agredito o fuori e a seconda che essa venisse compiuta con armi oppure no. Norme diverse erano poi previste a tutela dell'onore della persona a seconda che si trattasse di diffamazione, di ingiurie verbali, di fatto, di ingiurie o diffamazione a pubblico ufficiale, ad una donna, e a seconda della dignità del luogo in cui le ingiurie si dicevano<sup>121</sup>.

Per la Carta de Logu<sup>122</sup>, nel caso che la donna violentata fosse stata vergine o coniugata si doveva pagare cinquecento lire, negli altri casi duecento. Per la medesima fattispecie gli Statuti sassaresi<sup>123</sup> comminavano una multa da cinquanta a lire cento. Tuttavia il reo rimaneva impunito quando, avendo violentato una

---

<sup>120</sup> St. sass., III, 11, *De non facher assaltu contra alcuna persona, et de non bocare gurtellu*".

<sup>121</sup> C.d.L., cap. XLIV., "*Di chi accuserà alcun'altra persona d'alcun delitto, ovvero di alcun'altra causa, ovvero che chiamasse traditore, o ladro alcuna persona, e nol provasse*"; St. sass. III, 33, "*De non narre paraulas iniurosas*"; St. sass. III, 13, "*De non secare tricas, et brachile*": "*cussu homine, qui ad alcuna femina livera o anchilla aet a secare filos, o trizas, siat condemnatu daue sa potestate, possa livera in libras XX, e prossa anchilla e in llibras V. Et si aet esser femina, qui cussu malefitiu, aet facher, siat condannata, possa livera persone in libras V, et pro anchilla, in soldos XL ...*"; St. sass. III, 18, "*Dessos qui ferin sas jannas de nocte*".

<sup>122</sup> C.d.L., cap. XXI, "*Di chi levasse per forza donna maritata*": "*Vogliamo, ed ordiniamo, che, se alcun uomo levasse per forza donna maritata, ovvero alcun'altra donna che fosse giurata, o spulzellasse alcuna vergine per forza ... che paghi per la maritata lire cinquecento; ... e per la nubile ... che paghi lire dugento, e sia anche tenuto di pigliarla per moglie*".

<sup>123</sup> St. sass., III, 31, "*De non isforzare sas feminas*".

vergine, la sposava o, con il suo consenso, la accasava convenientemente.

L'adulterio invece o anche il tentativo di adulterio, cioè l'entrare a forza nella casa della donna maritata anche senza averla posseduta, veniva punito con una multa di cento<sup>124</sup> lire e, nel caso che il luogo di ritrovo fosse stato in casa della donna, l'uomo doveva pagare cento lire e la donna veniva frustata e privata di tutti i suoi beni che venivano dati al marito verso il quale era avvenuta "*detta fallanza*"<sup>125</sup>. Nel caso invece che l'adulterio avvenisse in un luogo diverso dalla casa della donna, l'uomo doveva pagare venticinque lire.

Qualora taluno tenesse presso di sé una donna sposata, a scopo di concubinato contro la volontà del marito, doveva pagare una multa di lire cento e, se non pagava entro quindici giorni, gli veniva mozzato un orecchio mentre la donna veniva, come già detto, frustata e perdeva tutti i suoi beni a favore del marito<sup>126</sup>. Il reato di bigamia invece comportava a Sassari la pena di morte<sup>127</sup>.

Nello Statuto sassarese veniva poi drasticamente punita la coniazione di monete false; per essa, infatti, era prevista la pena del rogo<sup>128</sup>.

Particolari sanzioni la Carta de Logu prevedeva per i notai falsificatori che venivano dichiarati decaduti dall'ufficio e veni-

---

<sup>124</sup> C.d.L., cap. XXII, "*Di chi entrasse per forza in casa di alcuna femmina maritata*".

<sup>125</sup> *Idem*.

<sup>126</sup> *Idem*.

<sup>127</sup> St. sass., III, 50, "*Ut vir non accipiat uxorem, vivente uxor, et mulier non accipiat virum, vivente viro*". "*ut malefactors desistant ab infrascripto maleficio horribili, et iniquo, statuimus quod si aliquis, vivente uxore sua legitima, matrimonium contraxerit per verba de presenti cum aliqua muliere, capitali pena puniatur ad mortem. Et si aliqua mulier acceperit virum, vivente viro, igne comburatur*".

<sup>128</sup> St. sass. III, 35, "*De sos qui falsan sa moneta*".

va loro tagliata la mano destra nel caso che entro un mese dalla scoperta del falso non avessero pagato una multa di cento<sup>129</sup> lire, mentre negli Statuti sassaresi per questo reato era prevista la pena di morte<sup>130</sup>.

Una importante tutela veniva data alla proprietà privata, poiché i reati contro di essa erano frequentissimi. Erano previste delle leggi aspre e minuziose: si colpivano in modo particolare gli incendi dolosi e quelli colposi, questi ultimi frequentemente causati per l'uso di bruciare le stoppie durante l'estate a scopo di fertilizzare il terreno e in relazione a ciò, ad esempio nella Carta de Logu era disposto che non si potevano bruciare le stoppie dopo l'8 settembre pena il pagamento di una multa e dell'eventuale danno causato<sup>131</sup>. L'incendio doloso, poi, era punito con la morte del reo nel luogo stesso in cui si era avuto l'incendio mediante arsione.

Riguardo al furto troviamo pene diverse in relazione all'oggetto rubato, alla persona del soggetto passivo del reato e al modo con cui veniva compiuto: furto di cose sacre, di schiavi, di bestiame, di cani e di api<sup>132</sup>, di messi e frutti<sup>133</sup>, furto con effrazione etc. Negli Statuti sassaresi le pene venivano variamente determinate secondo il valore della cosa oggetto di furto; si pas-

<sup>129</sup> C.d.L., cap. XXV, "*Delle Carte bollate, e non bollate, che si presenteranno alla Corte, ovvero scritte, che si troveranno false*".

<sup>130</sup> St. sass. III, 46, "*De falsos notarios, et de cussos qui adoperan falsitate*": "... *siat ili secata sa cappitta in tale guisa qui morgiat*".

<sup>131</sup> C.d.L., cap. XLV, "*Di non porre fuoco infino al temp'ordinato*": "*Vogliamo, ed ordiniamo, che nessuna persona debba, né possa porre fuoco infino a passata la Festa di Santa Maria, ch'è addì otto di Settembre; e chi contro facesse, paghi di multa lire venticinque, ed oltre a ciò paghi 'l danno, che farà. a cui sarà*".

<sup>132</sup> C.d.L., cap. XXX, "*Di chi furasse Cane di guinzaglio, ovvero Bracco ormatore*".

<sup>133</sup> C.d.L., cap. XXXII, "*Di chi furasse biade mietute, ovvero da mietere*".

sava dalla fustigazione al taglio di un orecchio, dal taglio di un orecchio e al marchio in fronte, dal taglio di un orecchio al marchio e alla avulsione di un occhio, all'accecamento ed infine alla forca. E tale progressione di pene si aveva secondo che il furto fosse inferiore o minore di mezza lira.

Per quanto riguarda il furto delle cose sacre, la Carta de Logu stabiliva delle pene sempre maggiori quando lo stesso reato veniva ripetuto (recidiva): in tal caso, infatti, era prevista l'impiccagione<sup>134</sup>. Veniva prevista la pena capitale anche nel caso di furto con effrazione<sup>135</sup> e nel caso della "robaria" di strada o grassazione<sup>136</sup>.

Essendo in Sardegna la pastorizia, insieme all'agricoltura, la principale ricchezza dell'isola, ed essendovi in questa un grandissimo numero di capi di bestiame, il reato diremo classico, era costituito dall'abigeato. Per impedirne la diffusione esso veniva dalla Carta de Logu<sup>137</sup> punito mediante la forca se aveva per oggetto un gregge superiore ai cinque capi. Gli Statuti sassaresi<sup>138</sup> invece prevedevano multe diverse a seconda del numero, della natura e della destinazione degli animali rubati.

Era identificato come furto l'aver uva senza aver vigna, chi

<sup>134</sup> C.d.L., cap. XXVI, "Di chi fura cos'alcuna sacrata".

<sup>135</sup> C.d.L., cap. XXXIII, "Di chi furasse Casa d'altrui, e la perforasse in porta, ovvero in muro, ovvero in finestra".

<sup>136</sup> C.d.L., cap. XIII, "Di ruberia di Strada pubblica": "Costituiamo, ed ordiniamo, che, se alcuna persona fosse catturata per ruberia di Strada pubblica, e n' è convinta, sia impiccata, che ne muoja, in quel luogo, ove avrà fatto detta ruberia, e non campi per denaro alcuno ...".

<sup>137</sup> C.d.L., cap. XXIX, "Di chi furasse Pecora, o Porco, ovvero Capra".

<sup>138</sup> St. sass., II, 47, "Dessos qui hant furare bulu a vida o a morte" e 49, "Dessos qui hant furare bervegues o cabras".

macellava a torto<sup>139</sup>, l'aver il negoziante roba furtiva senza poter giustificarne la provenienza<sup>140</sup>. Come reati venivano poi considerati nella Carta de Logu lo spiantare vigne e frutteti<sup>141</sup> e si considerava reato entrare nel fondo altrui senza il volere del padrone, dovendosi pagare, in tal caso, una multa più o meno alta secondo il tipo della produzione del fondo.

Ora, se tutte queste disposizioni che abbiamo elencate servivano a reprimere i reati, tuttavia altre miravano a prevenirli. V'era una polizia di sicurezza la cui funzione era quella di assicurare la pace con vari mezzi, quale quello di impedire di partecipare a bagordi, girare di notte senza, proibire alle donne di andare dietro ai morti<sup>142</sup> e agli uomini di andare alle feste armati, pena la confisca dell'arma ed il pagamento di venticinque lire. Era stata anche costituita una speciale polizia (sanitaria od ecologista diremmo oggi) con il compito di vigilare affinché non si avvelenassero le acque o non si gettassero immondizie in luoghi che non fossero quelli espressamente indicati<sup>143</sup>, nonché una po-

---

<sup>139</sup> C.d.L., cap. CXX, “*De’ macellamenti, che si faranno a torto*”: “*Inoltre ordiniamo, che alcuno uomo, che macellerà fuori di dette cause (bestiame) del Regno, paghi per l’uno cinque ...*”.

<sup>140</sup> C.d.L., cap. CVII, “*De’ Negozianti, a chi si trova cosa furtiva; che debbano portar quella persona, che ad essi l’ha venduta, o data, o che paghino il furto*”: “*Costituiamo, ed ordiniamo, che, se ai Negozianti, che faranno mercatanzia ne’ Villaggi, ritrovano cosa rubata, o portino, chi loro la diede, o paghino il furto, secondochè si contiene nella Carta de Logu per causa furtiva ...*”.

<sup>141</sup> C.d.L., cap. XLI, “*Di chi spiantasse Vigna altrui, ovver Pometo furtivamente, o fosse del Regno, ovvero d’altra persona*”: “*Inoltre ordiniamo, che, se alcuna persona spiantasse Vigna d’altrui, o Pometo furtivamente, e la Vigna, o pometo è del Regno, paghi multa lire cinquanta, ed il danno, che avrà fatto; e s’è la Vigna, o Pometo di Chiesa, ovvero d’altra persona, paghi di multa lire venticinque, ed il danno; e se non paga infra giorni quindici, dachè sarà giudicata, tagliasele la mano destra, ed ammendi ‘l danno, a cui sarà fatto, innanzi ch’esca da prigione ...*”.

<sup>142</sup> St. sass., I, 96, “*Qui neuna femina baiat ad sos mortos*”.

<sup>143</sup> St. sass., I, 68, “*Dessos qui venden su pische*”.

lizia annonaria forte di una moltitudine di disposizioni contenute nelle due normative<sup>144</sup> circa il divieto di rincarare i prezzi, il divieto di vendere merci in luoghi, tempi o modi non debiti, il divieto della marcatura dei cuoi, etc.

Ma di grande utilità era soprattutto la polizia rurale perché esercitava un'azione diretta alla tutela dei campi che rappresentavano la principale ricchezza della popolazione; non appena, infatti, il grano cominciava a spuntare dalla terra, tutti i buoi rudi o domi, dovevano essere rinchiusi in luoghi ben separati sotto la custodia dei “*boynargios*”<sup>145</sup> e così le cavalle che dovevano anch'esse essere custodite in appositi luoghi. La polizia rurale vigilava sempre perché la produzione dei campi fosse salvaguardata in conseguenza soprattutto del fatto che molte volte i pastori, stante le frequenti liti che avevano con gli agricoltori, o per incuria, ma molto più spesso per dolo, lasciavano incustodito il loro bestiame il quale così arrecava spesso danni gravissimi ai seminati.

---

<sup>144</sup> C.d.L., capp. CV, “*Degli Ufficiali di fuori, che debbano dar comandamento, ciascuno nell'ufizio suo, che nessuno venda vino, se non con la misura d'Oristano, che sia marcata*”, CVI, “*Delle cuoja di Buoi, di Vacche di cavalli, di cavalle, che si debbano portare alla Corte a marcarle*”, CX, “*Delle cuoja di Buoi, e di vacche, che non si comprino, se non in piazza*”; e negli St. sass. I, 12, 13, 58, 60, 68, 109, 117, 126, 129, 138.

<sup>145</sup> C.d.L., cap. CXIII, “*De' Carrettaj, che andranno a viaggio, che sieno tenuti di restituire i Buoi, che condurranno, all'armento*”.

## CONCLUSIONI

Il diritto criminale dei municipi medioevali, succeduto a quello barbarico, molto attingeva da quest'ultimo. Abbiamo visto che le norme del Comune di Sassari erano improntate a quelle contemporanee, dalle quali, però, si distinguevano, per una relativa mitezza. La giustizia punitrice veniva esercitata più come tutrice e vendicatrice della società che come una soddisfazione propria del danneggiato. Il delitto era considerato non più come offesa privata, ma come turbamento dell'ordine pubblico, e la forza e la vendetta sociale, erano costituiti alla vendetta dell'individuo. Non erano presi in considerazione dagli Statuti Sassaresi solo i reati privati e la violazione del diritto individuale, ma altresì, i reati pubblici e il diritto collettivo della "pace" e dell'ordine pubblico.

I reati, sia contro le persone sia contro la proprietà, erano colpiti con una pena diversa secondo la loro gravità, oltre alla dovuta riparazione del danno, quando ne era il caso. L'idea predominante nel Medioevo, circa lo scopo e l'applicazione della pena, era quella di prevenire i reati con la minaccia di pene severissime, riputate tanto più esemplari quanto più fossero terribili. Perciò, l'estremo supplizio era creduto unico freno e giusta punizione di molti delitti di gravità e natura differenti, come il ratto di monache anche a scopo di matrimonio e la fabbricazione di veleni, l'incendio delle case e l'uccisione per imprudenza. Il bando e la confisca spesso erano aggiunti alle pene afflittive. In altre parole, la punizione era sproporzionata, inesorabile e atroce.

Gli Statuti Sassaresi, hanno avuto il merito, di essere in gran

parte immuni dalla barbara ferocia di quei tempi. Mancava, però, una sistemazione razionale e completa del diritto criminale. La netta distinzione romana fra il dolo e la colpa, che cominciava a rivivere in pochissime legislazioni, non era ammessa dagli Statuti, che quindi colpivano ugualmente l'omicida volontario e quello colposo. Si dovette attendere la Carta de Logu, perché in Sardegna, dove le tradizioni romane avevano vissuto tanto a lungo, fosse riconosciuto in tutta la sua estensione il "*ius inculpatae tutelae*".

Altro errore degli Statuti Sassaesi era la sproporzione delle pene, basti pensare che l'uccisione di un servo altrui veniva punita con pena pecuniaria, a cui era sostituita la morte nel caso quest'ultima non venisse pagata entro un dato termine. Inoltre, l'estensione data alla potestà del genitore, del marito, del padrone, era anch'essa molto lontana dalla mansuetudine e dalla giustizia. Il padre e il marito non pativano alcuna pena per le ferite recate al figlio ed alla moglie; il padrone aveva il pieno arbitrio sul proprio servo e poteva ucciderlo. L'atrocità delle pene benché non fosse interamente sconosciuta, soprattutto per i reati gravi, non di meno era assai minore che in altri Statuti di quel tempo. Non vi era un sistema di circostanze aggravanti o mitiganti la responsabilità: gli Statuti ne indicavano alcune di volta in volta, e si riferivano alla persona dell'offeso, al tempo, o alle circostanze in cui era stato commesso il reato, ma nessuna riguardava l'agente.

Le pene contenute negli Statuti Sassaesi erano di due tipi, afflittive e pecuniarie; le prime, abbiamo visto, erano limitate ai delitti più gravi, le seconde avevano un'applicazione generale per tutti i delitti. La gradazione di quest'ultime si modificava a seconda di infinite circostanze di cui è impossibile tenere il conto. Lo stupro, il ferimento, il deturpamento, la debilitazione o

l'amputazione di qualche membro, le minacce a mano armata, le ingiurie, il porto d'armi proibite, la ricettazione di cose furtive, erano tutti reati puniti con multe, non solo diverse dai vari reati, ma anche valutate diversamente per ciascun reato nei vari casi.

I delitti più severamente colpiti dalle leggi municipali del medioevo erano quelli contro lo Stato e contro la religione, invece la normativa sassarese su questa materia costituisce la più bella prova della mitezza dei legislatori. Basti dire che anche il delitto più grave e pericoloso contro la sicurezza del Comune, la cospirazione, era colpito con la multa.

Al contrario la tanto decantata Carta de Logu, di circa un secolo posteriore agli Statuti di Sassari, sanciva, per i reati contro lo stato, la pena di morte, preceduta dall'attanagliamento e dal trascinamento a coda di cavallo per tutta la città di Oristano. La normativa arborense puniva i bestemmiatori con il taglio della lingua, mentre i legislatori sassaresi li punivano con una piccola multa, senza nemmeno prevedere la sostituzione di un castigo corporale nel caso non venisse pagata.

In queste leggi criminali si vede una mescolanza di disposizioni, non riunite né coordinate, formate senza unità, le quali omettevano un gran numero di reati, che però non erano privi di sanzione. Il podestà, doveva punire anche questi, anche se non si conosce quale legge e quale criterio egli applicasse per dichiarare criminosi certi atti o fatti dei cittadini. E' tesi probabile che egli si conformasse principalmente al diritto romano.

L'espressione "*puniemus nostro arbitrio*" era spesso prevista dagli Stati municipali, fra cui si ricorda quello di Genova del 1143, e quello di Pisa del 1286.

Il rimettersi all'arbitrio o alla volontà del magistrato per la determinazione della pena, non era forse meno pericoloso che lasciare giudicare a lui se un fatto o un atto costituisse reato? Del

resto, nel comune Sassarese, questo giudizio, in realtà, non apparteneva al podestà, ma ai cittadini, in quanto egli, doveva chiamare in consulta quel numero di consiglieri che stimava conveniente e conformarsi al loro parere.

Le considerazioni effettuate, mostrano la ricchezza e la validità del sistema penale contenuto negli Statuti sassaresi. La Carta de Logu, a ragione ben più famosa, non fu però la prima e la sola legge penale in Sardegna ad aver introdotto un'appropriata concezione della potestà punitiva esercitata in modo esclusivo dalla pubblica autorità e una nuova consapevolezza dell'ordine dell'interesse pubblico, ma le sue disposizioni trovavano già un concreto patrimonio normativo degli Statuti sassaresi.

## INDICE DELLE FONTI

BESTA E.-GUARNERIO P.E., *Carta de Logu de Arborea, Prefazioni Illustrative, estr. dagli Studi Ssassaresi*, anno III, Sassari 1905.

FINZI V., *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, in *Archivio storico sardo*, Cagliari 1911.

GEMELLI F., *Rifiorimento della Sardegna*, Torino 1776.

MAMELI DE' MANNELLI G.M., *Le costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborea intitolate Carta de Logu, colla Traduzione Letterale dalla Sarda nell'Italiana Favella e con copiose Note*, Roma 1805.

OLIVES J., *Commentaria et glosa in Cartam de Logu*, Sassari 1617.

TOLA P., *Codice della Repubblica di Sassari*. Cagliari 1850.

## INDICE DEGLI AUTORI

ARTIZZU F., *Gli ordinamentos de corgios nella Carta de Logu*, in *Archivio storico sardo*, n. 37, Sassari 1992.

AA.VV., *Gli Statuti Ssassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, a cura di Antonello Mattone e Marco Tangheroni, Sassari 1986.

BELLIENI C., *Eleonora d'Arborea*, Cagliari 1929, rist. Nuoro 2004.

BELOCH K.J., *Die Bevölkerung der griechische-römischen Welt*, Leipzig 1886.

- BESTA E., *Il diritto sardo nel Medioevo*, Torino 1908.
- BESTA E., *La Sardegna medioevale*, vol. 2, Palermo 1908-1909.
- CALISSE C., *Storia del diritto penale italiano*, Firenze 1895.
- CARTA RASPI R., *Mariano IV d'Arborea, Conte del Goceano, Visconte di Bas, Giudice d'Arborea*, Cagliari 1934.
- CARTA RASPI R., *Mariano IV d'Arborea, Conte del Goceano, Visconte di Bas, Giudice d'Arborea*, Cagliari 1934.
- CARTA RASPI R., *Storia della Sardegna*, Milano 1971.
- CARTA RASPI R., *Ugone III d'Arborea e le due ambasciate di Luigi I d'Anjou*, Cagliari 1936.
- CASULA F., *L'età dei Catalano-aragonesi e degli Arborea*, in *La Sardegna, la geografia, la storia, l'arte e la letteratura*, Enciclopedia a cura di Manlio Brigaglia, vol. I, Cagliari 1982.
- CASULA F., *La Carta de Logu, traduzione libera e commento storico*, Sassari 1995.
- CASULA F., *Sardegna catalano-aragonese. Profilo storico*, Sassari 1984.
- CATTANEO C., *Un primo atto di giustizia verso la Sardegna*, Milano 1862.
- CAVALCA D., *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano 1978.
- CORTESE E., *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano 1964.
- CORTESE E., *Diritto romano e diritto comune in Sardegna*, in *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano 1964.
- DIURNI G., *Delitto e pena negli Statuti Sassaresi*, in *Archivio Storico Sardo di Sassari*, XI, Sassari 1985.
- DIURNI G., *Pena privata (Diritto intermedio)*, in *“Enciclopedia del diritto”*, XXXII 1982.

- DIURNI G., *Vendetta privata in Dante*, in *Enciclopedia dantesca*, IV, Roma 1977.
- ERA A., *Le "carte de logu"*, Sassari 1960.
- ERA A., *Le così dette questioni giuridiche esplicative nella Carta de Logu*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento*, II, Milano 1939.
- ERA A., *Lezioni di storia delle istituzioni giuridiche ed economiche sarde*, Roma 1934.
- GATTI T., *L'imputabilità, i moventi del reato e la prevenzione criminale negli Statuti italiani dei sec. XII-XVI*, Padova 1933.
- LEICHT P.S., *Storia del diritto italiano. Il diritto privato*, parte I, *Diritto delle persone e di famiglia. Lezioni*, Milano 1941.
- LEI-SPANO G.M., *La questione sarda*, Torino 1922, rist. a cura di M. Brigaglia, Nuoro 2000.
- MANNO G., *Storia di Sardegna*, Vol. II, Cagliari 1840, rist. 1973.
- MARONGIU A., *Delitto e pena nella "Carta de Logu d'Arborea"*, in *Studi in onore di Carlo Calisse*, vol. I, Milano 1940.
- MARONGIU A., *I parlamenti sardi, studio storico istituzionale e comparativo*, Milano 1979.
- MARONGIU A., *Il matrimonio "alla sardesca"*, in *Archivio Storico Sardo di Sassari*, anno VII, Sassari 1981.
- MARONGIU A., *Sul probabile redattore della Carta de Logu d'Arborea*, in *Studi econ. giur. Fac. Giuris. Univ. Cagliari*, XVII, Cagliari 1939.
- MIMAUT J.F., *Histoire de Sardaigne*, Paris 1825.
- MURA E., *Ancora sulla comunione dei beni nel matrimonio as-*

*sa sardisca*, in *Archivio Storico Sardo di Sassari*, anno V, Sassari 1979.

MURA E., *Responsabilità collettive nella legislazione statutaria sarda*, in *Archivio storico e giuridico sardo di Sassari*, Sassari 1996.

MURA E., *Sulla natura giuridica e sulle origini della comunione dei beni tra i coniugi nella Sardegna medioevale*, in *Archivio Storico Sardo di Sassari*, anno II, n. 2, Sassari 1976.

NAPOLI T., *Compendiosa descrizione corografica-storica della Sardegna*, Cagliari 1814.

ORTU G.G., *La Sardegna dei Giudici*, Nuoro 2005.

PADOA SCHIOPPA A., *Delitto e pace privata nel diritto lombardo: prime note*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*, in *Atti del convegno di Varenna 12-15 giugno 1979*.

PITZORNO B., *Vita di Eleonora d'Arborea*, Brescia 1984.

ROTA A., *Aspetti giuridici della "Carta de Logu" di Eleonora di Arborea*, in *Archivio storico sardo di Sassari*, Anno I, n. 1, Sassari 1975.

SALVIOLI G., *Storia del diritto Italiano*, parte IV, Torino 1921.

SATTA-BRANCA P., *Il comune di Sassari nei secoli XIII e XIV*, Roma 1885.

SINI F., *Comente comandat sa lege*, Torino 1997.

SINI F., *Diritto romano nella Carta de Logu d'Arborea: i capitoli De appellationibus e De deseredari*, in *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale. Atti del 1° Convegno Internazionale di Studi, Oristano 5-8 dicembre 1997*, a cura di G. Mele, [Istituto Storico Arborense per la Ricerca e la Documentazione sul Giudicato d'Arborea e il Marchesato di Oristano. Subsidia 2/2], Volume II, Edi-

trice S'alvure, Oristano 2000.

SINI F., *Diritto romano nella legislazione della Sardegna Medioevale: il capitolo III della Carta de Logu de Arborea "Qui ochirit homini"*, in *Ius Antiquum - Drevnee Pravo* 7, (Moskva) 2000 [= *Diritto romano pubblico e privato: l'esperienza pluriscolare del diritto europeo. Atti del Convegno internazionale (Mosca-San Pietroburgo, 25-30 maggio 2000)*].

SINI F., *Droit écrit et droit coutumier dans la Sardaigne médiévale: Carta de Logu de Arborea et droit romain*, in *Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana* 3 (Maggio 2004) = <http://www.dirittoestoria.it/3/TradizioneRomana/Sini-Carta-de-Logu-Fr.htm> [estratto a stampa pp. 30].

SINI F., *Droit écrit et droit coutumier dans la Sardaigne médiévale: Carta de Logu de Arborea et droit romain*, in *Méditerranées. Revue de l'association Méditerranées*, Publié par le Centre d'Etudes Internationales sur la Romanité et avec le concours de la Faculté de Droit de la Rochelle, N° 37 - 2004.

SINI F., *Influssi del diritto romano sulla Carta de Logu de Arborea*, in *La Carta de Logu nella storia del diritto italiano*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma-Bari, Laterza.

SOLMI A., *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel medioevo*, Cagliari 1917, rist. Nuoro 2001.

TERROSU ASOLE A., *La morfologia cantonale e i nomi regionali*, in *La Sardegna, la geografia, la storia, l'arte e la letteratura*, Enciclopedia a cura di M. Brigaglia, vol. I, Cagliari 1982.

WAGNER M.L., *Dizionario Etimologico Sardo*, Cagliari 1989.